

**CRITERI E PRIORITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEI
CODICI DI STOCCAGGIO E DEFINIZIONE DELLE
CONDIZIONI DI ACCESSO E DEGLI OBBLIGHI DEI
SOGGETTI CHE SVOLGONO TALE ATTIVITÀ**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti di cui
all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e all'articolo
2, comma 12, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n.481**

14 marzo 2002

Premessa

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) espone i criteri e le priorità di accesso per la predisposizione dei codici di stoccaggio e gli obblighi individuati per i soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, al fine di garantire a tutti gli utenti del sistema la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio, in condizioni di normale esercizio.

Le proposte dell'Autorità vengono presentate al fine dell'emanazione di un provvedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164, e dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n.481 nell'ambito del procedimento avviato con delibera 3 agosto 2000, n.147. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni, proposte e contributi, prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto entro e non oltre il 3 maggio 2002, osservazioni e suggerimenti sugli argomenti e sulle opzioni illustrate nel presente documento, o altre proposte che si ritengano appropriate.

Indirizzo cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas

Autorità per l'energia elettrica e il gas

piazza Cavour n.5 - 20121 Milano

tel. 02-65.565.284

fax 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it

<http://www.autorita.energia.it>

Indice

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUZIONE | 5 |
| 1.1 Finalità | 5 |
| 1.2 Collegamenti con altri provvedimenti e documenti dell’ Autorità | 5 |
| 1.3 Il contesto normativo..... | 7 |
| 1.4 Definizioni..... | 11 |
| 1.5 Il sistema di stoccaggio nazionale..... | 12 |
| 1.6 Concorrenza e sviluppo dello stoccaggio di gas naturale | 13 |
| 1.7 Le modalità di accesso e utilizzo del sistema di stoccaggio nazionale in relazione al decreto legislativo n. 164/00..... | 14 |
| 2 I CODICI DI STOCCAGGIO E LE PRIORITA’ DI ACCESSO | 16 |
| 2.1 Considerazioni preliminari..... | 16 |
| 2.2 Requisiti per la formulazione di un codice di stoccaggio | 17 |
| 2.3 Priorità di accesso | 18 |
| 3 ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA DISCIPLINATA DAL CODICE DI STOCCAGGIO..... | 19 |
| 3.1 Informazione | 21 |
| 3.1.1 <i>Contesto normativo</i> | 21 |
| 3.1.2 <i>Descrizione del sistema di stoccaggi</i> | 21 |
| 3.1.3 <i>Modello generale del servizio</i> | 22 |
| 3.1.4 <i>Descrizione dei servizi</i> | 23 |
| 3.1.5 <i>Procedure di coordinamento informativo</i> | 26 |
| 3.2 Accesso al servizio di stoccaggio..... | 27 |
| 3.2.1 <i>Requisiti di accesso al servizio</i> | 27 |
| 3.2.2 <i>Conferimento del servizio</i> | 27 |
| 3.2.3 <i>Definizione dei punti di consegna e riconsegna</i> | 29 |
| 3.2.4 <i>Procedure relative al rifiuto di accesso</i> | 30 |
| 3.3 Utilizzo del servizio di stoccaggio | 31 |
| 3.3.1 <i>Prenotazione e assegnazione</i> | 31 |
| 3.3.2 <i>Riassegnazione</i> | 32 |
| 3.3.3 <i>Bilanciamento operativo</i> | 33 |
| 3.3.4 <i>Bilanciamento amministrativo</i> | 34 |
| 3.3.5 <i>Gestione delle consegne e delle riconsegne</i> | 35 |
| 3.3.6 <i>Responsabilità attinenti all’ utilizzo del servizio</i> | 36 |
| 3.4 Qualità del servizio | 36 |
| 3.4.1 <i>Standard di qualità del servizio e del gas</i> | 36 |
| 3.4.2 <i>Gas non contabilizzato e consumi tecnici</i> | 37 |
| 3.5 Programmazione | 37 |
| 3.5.1 <i>Previsione della domanda</i> | 37 |
| 3.5.2 <i>Pianificazione dei potenziamenti</i> | 37 |
| 3.5.3 <i>Programmazione e gestione delle manutenzioni</i> | 38 |
| 3.6 Amministrazione | 38 |
| 3.6.1 <i>Normativa fiscale e doganale</i> | 38 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 3.6.2 | <i>Fatturazione e pagamento</i> | 38 |
| 3.6.3 | <i>Risoluzione delle controversie e altri contenuti</i> | 38 |
| 3.7 | Emergenze..... | 39 |
| 3.7.1 | <i>Gestione delle emergenze di servizio</i> | 39 |
| 3.7.2 | <i>Condizioni e modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale e viceversa</i> | 39 |
| 3.8 | Procedura di aggiornamento del codice..... | 40 |
| 4 | DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE | 40 |
| 5 | INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO | 41 |
| 5.1 | Obblighi informativi..... | 42 |
| 5.1.1 | <i>Informativa per il regolatore</i> | 42 |
| 5.1.2 | <i>Accessibilità ad impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità</i> | 43 |
| 5.1.3 | <i>Piani di esercizio e di potenziamento</i> | 43 |
| 5.1.4 | <i>Registro dei punti di consegna e riconsegna</i> | 43 |
| 5.2 | Obblighi operativi..... | 43 |
| 5.2.1 | <i>Garanzia di riempimento degli stoccaggi</i> | 43 |
| 5.2.2 | <i>Piano di emergenza</i> | 44 |
| 5.2.3 | <i>Coordinamento operativo</i> | 44 |
| | ALLEGATO A - LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO NELLE ESPERIENZE DI ALTRI PAESI | 46 |
| | <i>Regno Unito</i> | 46 |
| | <i>Germania</i> | 47 |
| | <i>Francia</i> | 49 |

1. INTRODUZIONE

1.1 Finalità

Con il presente documento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) si propone di consultare i soggetti interessati, allo scopo di definire il provvedimento atto a garantire il libero accesso a parità di condizioni, la neutralità e la massima imparzialità dell'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde (di seguito: attività di stoccaggio) in condizioni di normale esercizio, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (di seguito: decreto legislativo n.164/00) e dell'articolo 2, comma 12, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.481/95). Gli strumenti previsti a tale scopo dalla citata normativa, per l'ambito cui si riferisce il presente documento, sono: la definizione di priorità di accesso e di criteri per la redazione del codice di stoccaggio da parte dei soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio (di seguito: imprese), da sottoporre all'approvazione dell'Autorità e la definizione di obblighi delle imprese.

L'Autorità, nell'individuare tali priorità, criteri e obblighi persegue obiettivi generali stabiliti dalla legge n.481/95, tra i quali la garanzia dell'erogazione del servizio, la promozione della concorrenza e dell'efficienza del servizio e la tutela degli interessi di utenti e consumatori.

Il processo di consultazione è parte del procedimento avviato dall'Autorità con la delibera 3 agosto 2000, n.147, in tema di accesso e utilizzo dell'attività di stoccaggio, delle relative tariffe e obblighi e di definizione di criteri per la predisposizione del codice di stoccaggio (di seguito: codice).

Entro tre mesi dall'emanazione da parte dell'Autorità delle priorità, dei criteri e degli obblighi suddetti le imprese, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n.164/00 provvederanno alla definizione dei codici che l'Autorità approverà dopo averne verificata la conformità a tali priorità e criteri.

La procedura di aggiornamento del codice, descritta nel successivo paragrafo 3.8, può essere un veicolo efficace di verifica dell'applicazione del codice stesso; in particolare, il periodo di avviamento previsto ha una durata che consente eventuali integrazioni man mano che si rendessero necessarie.

1.2 Collegamenti con altri provvedimenti e documenti dell'Autorità

In data 27 febbraio 2002, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 26 (di seguito: deliberazione n. 26/02), recante "criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio del gas naturale". Tale provvedimento contiene anche disposizioni urgenti in materia di accesso e uso degli stoccaggi. Tali disposizioni garantiscono la fase di iniezione del gas nel sistema degli stoccaggi, che ha inizio con il prossimo aprile, e regolano il sistema in

via provvisoria, in attesa del provvedimento che l'Autorità emanerà a seguito della presente consultazione.

E' inoltre in corso di definizione il provvedimento relativo a criteri per la predisposizione dei codici di rete per le attività di trasporto e dispacciamento e obblighi dei soggetti che svolgono tali attività, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00.

Con la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120, recante "criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), sono state previste anche disposizioni transitorie, in materia di accesso e uso delle reti, che hanno consentito l'avvio del sistema a partire dall'1 ottobre 2001.

L'avvio del nuovo sistema, ha evidenziato la stretta interconnessione tra l'attività di trasporto e quella di stoccaggio e l'interdipendenza di molte condizioni applicative.

Il provvedimento che sarà assunto in materia di stoccaggio si raccorderà quindi con quello del trasporto e, più in generale, con quelli che riguardano le altre attività della filiera del gas.

E' opportuno ricordare i provvedimenti collegati che saranno definiti dall'Autorità:

- a) con riferimento ai *terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto* (di seguito: terminali di Gnl), i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell'utilizzo dei terminali di Gnl in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che detengono terminali di Gnl, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n.164/00. A questo proposito, si ricorda che è stato diffuso, in data 17 gennaio 2002, il documento per la consultazione per il conferimento di nuova capacità di rigassificazione di terminali di Gnl.
- b) con riferimento alle *informazioni di esercizio*, il contenuto minimo di informazioni che le imprese che svolgono le attività di trasporto e dispacciamento, le imprese che gestiscono impianti di Gnl, le imprese di distribuzione e le imprese di stoccaggio sono tenute a scambiare con le altre imprese esercenti le stesse attività, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 164/00.

Nel presente documento sono anche anticipate, ove possibile, indicazioni e proposte in corso di elaborazione su temi che riguardano la liberalizzazione del mercato interno europeo del gas naturale, quali il problema delle congestioni, ovvero la ripartizione di capacità scarse. Questi temi richiedono una trattazione degli interventi coordinata con gli altri paesi dell'U.E. e l'armonizzazione delle regole, delle procedure e dei criteri. Sono materia di studio nell'ambito dello *EUForum on Gas Regulation* che si riunisce a Madrid (di seguito: Forum di Madrid), cui partecipano la Commissione europea, i rappresentanti dei Governi, degli organismi di regolazione nazionali e delle associazioni delle imprese del settore interessate.

1.3 Il contesto normativo

Ai fini di definire il quadro legislativo di riferimento in cui opera l'Autorità in materia di accesso e utilizzo regolato dell'attività di stoccaggio del sistema nazionale del gas, è necessario richiamare l'articolo 1 e l'articolo 2, comma 12, lettere c) e d), della legge n.481/95, nonché l'articolo 1 bis del decreto legislativo 31 maggio 1994 n.332 (di seguito: decreto legislativo n.332/94), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 1994, n.474 (di seguito: legge n.474/94).

L'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge n.481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità “controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza”.

L'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n.481/95 prevede, tra l'altro, che l'Autorità “propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente”.

Questi compiti sono rivolti al perseguimento della finalità stabilita dall'articolo 1 della legge n.481/95 che è quella di “garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità”, come anche al mantenimento della garanzia disposta dall'articolo 1 bis del decreto legislativo n.332/94 convertito con modificazioni in legge n.474/94: “Le dimissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli Enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico”.

L'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144, di attuazione della direttiva europea 98/30/CE (di seguito: legge n.144/99), fa salvo l'impianto del sistema di regolazione del settore del gas come definito dalla legge n. 481/95, in quanto l'articolo 41, comma 1, lettera a), della medesima legge vincola il Governo a rispettare i poteri dell'Autorità e il comma 1, lettera f), del medesimo articolo prevede il rispetto del principio volto a garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema nazionale del gas.

Il decreto legislativo n. 164/00, nel dare attuazione all'articolo 41 della legge n.144/99, ha ridisegnato interamente la struttura del settore del gas in Italia, prevedendo che le attività di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale in qualunque sua forma e comunque utilizzato siano libere e aperte alla concorrenza, nei limiti delle disposizioni del medesimo decreto, e mantenendo la disciplina concessoria per le attività di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, con le integrazioni disposte dal medesimo decreto. A tal proposito va sottolineato il concetto che l'esercizio dell'attività di stoccaggio è sottoposta al regime di concessione, ma le condizioni relative all'accesso ai servizi di tale attività sono regolate dall'Autorità così come avviene per le attività libere del trasporto e dispacciamento e della distribuzione.

Di seguito si richiamano le disposizioni del predetto decreto legislativo rilevanti ai fini del presente documento.

All'articolo 2, comma 1, sono definiti:

- alla lettera c), *il cliente idoneo* come “la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema”;
- alla lettera d), *i clienti* come “i clienti grossisti o finali di gas naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale”;
- alla lettera i), *il cushion gas* come “il quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio”;
- alla lettera j), *il dispacciamento* come “l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori”;
- alla lettera l), *la disponibilità di punta giornaliera* come “la quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un giorno”;
- alla lettera m), *la disponibilità di punta oraria* come “la quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di un'ora, moltiplicata per le 24 ore”;
- alla lettera t), *l'impresa di gas naturale* come “la persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività”;
- alla lettera x), *il periodo di punta giornaliera* come “il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale”;
- alla lettera y), *il periodo di punta stagionale* come “il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno”;
- alla lettera ee), *il sistema gas* come “le reti di trasporto, di distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di Gnl ubicati nel territorio nazionale e nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di proprietà o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono servizi accessori, nonché quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al trasporto e alla distribuzione”;
- alla lettera ff), *lo stoccaggio di modulazione* come “lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi”;

- alla lettera gg), lo *stoccaggio minerario* come “lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano”;
- alla lettera hh), lo *stoccaggio strategico* come “lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas”;
- alla lettera ii), il *trasporto* come “il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”;
- alla lettera jj) l'*utente del sistema* come “la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema”;
- alla lettera kk), il *working gas* come “il quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari”.

L'articolo 11, comma 1, dispone che “L'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.” Le concessioni di stoccaggio in vigore sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, redatto dal predetto Ministero, oggi Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero).

L'articolo 12, comma 1, dispone che “Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all'articolo 28 del medesimo decreto.”

L'articolo 12, comma 2, dispone che: “I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.”

L'articolo 12, comma 3, dispone che “In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora verifichi una violazione del codice, può imporre alla stessa impresa di procedere alla fornitura dei servizi. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.”

L'articolo 12, comma 5, dispone che “Le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio nazionale”.

L'articolo 12, comma 7, affida all'Autorità il compito di definire le priorità di accesso e i criteri per la redazione dei codici di stoccaggio da parte delle imprese e gli obblighi delle imprese medesime così come illustrato nel capitolo 1 del presente documento.

Con l'articolo 22, commi 1 e 2, si attribuisce, dal 1 gennaio 2003, la qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti del sistema nazionale del gas prevedendo, per il periodo transitorio che decorre dall'emanazione dello stesso decreto legislativo, l'attribuzione dell'idoneità a sei categorie di clienti.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, l'Autorità è competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.

Di rilevanza è, inoltre, quanto previsto dagli articoli 24, 25 e 26, che definiscono norme, procedure e obblighi in tema di disciplina dell'accesso al sistema nazionale del gas.

Con riferimento al sopra citato articolo 22, in merito ai clienti idonei è opportuno richiamare la delibera dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 193/00, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 273, del 22 novembre 2000, che detta, tra l'altro, le regole per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, e la comunicazione dell'Autorità del 13 dicembre 2000, che reca chiarimenti in ordine alla predetta delibera.

Per quanto sopra detto, risulta ben radicato un provvedimento dell'Autorità in materia di garanzie di accesso e di utilizzo regolato dell'attività di stoccaggio, nonché di obblighi dei soggetti che la esercitano, diretto a garantire condizioni trasparenti e non discriminatorie ai clienti del servizio di stoccaggio. Tale provvedimento costituisce un passaggio fondamentale per la promozione della concorrenza e il perseguimento delle finalità che l'Autorità è chiamata a perseguire secondo il disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge n.481/95.

Sono stati inoltre emanati sino ad ora dal Ministero, in attuazione del decreto legislativo n.164/00, i seguenti decreti ministeriali:

- a) decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.18, del 23 gennaio 2001, con cui è stata individuata la rete nazionale di gasdotti, costituita da circa 7.900 km di gasdotti in esercizio, dei quali 7.620 km sono di proprietà della Snam Rete Gas Spa (di seguito: Snam), 132,5 km appartengono alla società Transmediterranean Pipeline Co Ltd (di seguito: Tmpc) e i rimanenti 120 km circa sono di proprietà della Edison gas Spa (di seguito: Edison gas). Della rete nazionale fanno parte i gasdotti collegati agli stoccaggi;
- b) decreto ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.97, del 27 aprile 2001, relativo alla determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni ad importare gas naturale prodotto in paesi non appartenenti all'Unione europea;
- c) decreto ministeriale 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.97, del 27 aprile 2001, relativo alla determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione;
- d) decreto ministeriale 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.128, del 5 giugno 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni

di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, e per l'adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali. In particolare, all'articolo 2, comma 6, e all'articolo 3, comma 4, tale decreto assegna all'Autorità il compito di ripartire tra le imprese che detengono concessioni di stoccaggio rispettivamente lo stoccaggio minerario e lo stoccaggio strategico;

- e) decreto ministeriale 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.235, del 9 ottobre 2001, relativo alle modalità di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico, alle disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e alle direttive transitorie per la fase di erogazione 2001 – 2002 degli stoccaggi nazionali.

Da ultimo si ricorda che, alla luce delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006, in data 21 dicembre 2001 il CIPE ha approvato il piano di interventi nel comparto energetico, che prevede una crescita delle attuali capacità di stoccaggio in previsione dell'aumento dei consumi e delle importazioni di gas naturale. Le iniziative riguardano i siti di stoccaggio di Alfonsine (Emilia Romagna), Bordolano (Lombardia) e Collalto (Veneto).

1.4 Definizioni

Nel presente documento sono recepite le definizioni dell'articolo 2, del decreto legislativo n. 164/00, illustrate nel paragrafo 1.3, le definizioni riportate nel decreto ministeriale 9 maggio 2001 e le definizioni riportate nella deliberazione n. 120/01.

Si riportano di seguito le definizioni ritenute utili per una migliore comprensione del testo:

- *Accesso* è la disponibilità del servizio, nella quantità conferita e nei termini e condizioni stabiliti.
- *Assegnazione* è il procedimento operativo col quale è assegnata all'utilizzatore una certa capacità di stoccaggio, nella scala temporale giornaliera; tale assegnazione conclude la sequenza: richiesta di conferimento - conferimento - prenotazione - assegnazione.
- *Disponibilità di consegna* è la quantità di gas naturale, espressa in GJ/unità di tempo, consegnabile per l'iniezione in uno stoccaggio, o in un sistema di stoccaggi, in un punto di consegna.
- *Disponibilità di riconsegna* è la quantità di gas naturale, espressa in GJ/unità di tempo, riconsegnabile dall'erogazione di uno stoccaggio, o di un sistema di stoccaggi, in un punto di riconsegna.
- *Disequilibrio* è la differenza fra l'energia del gas consegnato e l'energia del gas riconsegnato, espressa in GJ, nella scala temporale stabilita per ciascun utilizzatore nell'aggregazione dei punti di consegna e di riconsegna.

- *Emergenza generale* è il regime di servizio generale, dichiarato all'occorrenza dal Ministero, durante il quale il settore opera secondo le direttive del decreto ministeriale 26 settembre 2001, predisposte ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n.164/00.
- *Emergenza di servizio* è il regime di servizio, dichiarato all'occorrenza dall'impresa secondo le modalità contemplate nel codice, all'insorgere di condizioni impreviste e transitorie, locali o generali, che interferiscono con il normale regime di servizio, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.
- *Punto di consegna* è il punto fisico, o virtuale, nel quale avviene il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas nonché la sua misurazione per l'iniezione in stoccaggio. Corrisponde a un punto di riconsegna dalla rete nazionale di gasdotti.
- *Punto di riconsegna* è il punto fisico, o virtuale, nel quale avviene il passaggio di proprietà o l'affidamento in custodia del gas nonché la sua misurazione dall'erogazione dello stoccaggio. Corrisponde a un punto di consegna alla rete nazionale di gasdotti.
- *Scostamento* è la differenza per ciascun utilizzatore e per ciascun punto di consegna o riconsegna fra la capacità conferita e la capacità utilizzata nella scala temporale stabilita.
- *Utilizzatore* è il cliente idoneo o impresa del gas che acquista capacità di stoccaggio per uso proprio o per cessione ad altri.

1.5 Il sistema di stoccaggio nazionale

Il sistema italiano di stoccaggi, costituito da giacimenti esauriti gestiti dalla società Stoccaggi Gas Italia Spa (di seguito: Stogit) e dalla società Edison T&S Spa (di seguito: Edison T&S), rappresenta un complemento necessario al sistema di trasporto e di approvvigionamento, in considerazione dell'incidenza dei consumi domestici sul totale della domanda nazionale di gas e della forte dipendenza dell'Italia da gas prodotto al di fuori della Unione europea.

La Stogit gestisce otto stoccaggi, dei quali sette sono ubicati nella valle padana (Brugherio, Cortemaggiore, Ripalta, Sergnano, Settala, Minerbio, Sabbioncello) ed uno nell'Italia centrale (San Salvo). Complessivamente la riserva attiva, formata dal gas estraibile e reiniettabile ciclicamente (*working gas*), ammonta a circa 15 Gmc, mentre la producibilità giornaliera in condizioni di massimo riempimento è di circa 280 Mmc/g.

L'Edison T&S dispone di due piccoli stoccaggi (Cellino in Abruzzo e Collalto in Veneto), con una riserva attiva di circa 120 Mmc e una producibilità giornaliera in condizioni di massimo riempimento di circa 2 Mmc/g, in corso di ampliamento.

Sono state rilasciate dal Ministero alla Stogit le concessioni per la conversione a stoccaggio dei giacimenti di Alfonsine e di San Salvo (livelli D+E+E0) con i quali si prevede, secondo le prime stime, che la riserva attiva complessiva possa aumentare di ulteriori 2,4 Gmc.

Recentemente è stata rilasciata all'Eni (ed è attualmente in corso di trasferimento alla Stogit) la concessione per la conversione a stoccaggio del giacimento di Bordolano.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, relativo alla determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, i titolari di concessioni di coltivazione hanno fornito al Ministero, relativamente ai giacimenti in terraferma rispondenti ai criteri stabiliti dal medesimo decreto, le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto, il Ministero ha pubblicato l'elenco dei giacimenti selezionati per la conversione a stoccaggio nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia del 31 ottobre 2001 con i relativi dati di massima, unitamente al programma di previsione delle capacità di stoccaggio (sei giacimenti, tutti in terraferma: Cornegliano, Cotignola, Portocannone, San Potito, Serra Pizzuta, Ravenna Terra. Sono in corso le ulteriori fasi della procedura per l'attribuzione delle concessioni, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto.

1.6 Concorrenza e sviluppo dello stoccaggio di gas naturale

Nel settore dello stoccaggio di gas naturale, diversamente dal trasporto, non esistono elementi di monopolio naturale che rendano antieconomico lo sviluppo parallelo degli impianti da parte di più operatori. In assenza di ostacoli all'entrata è quindi possibile che si sviluppino un incremento delle capacità di stoccaggio, sia in termini di spazio nei giacimenti che in termini di prestazioni di punta, con il concorso di più imprese, in concorrenza fra loro.

La situazione attuale del mercato dello stoccaggio di gas naturale, che vede la presenza di due sole imprese, una delle quali operante in veste di impresa dominante, rappresenta quindi l'eredità del sistema verticalmente integrato che ha preceduto la liberalizzazione introdotta con il decreto 164/00. Allo scopo di incentivare l'avvio della concorrenza, lo stesso decreto prevede che alcuni giacimenti destinati alla coltivazione ed in corso di esaurimento vengano destinati alla funzione di stoccaggio ed assegnati agli operatori interessati ad assumerne la gestione, mediante procedure a carattere concorrenziale.

Lo sviluppo della concorrenza potrà costituire un incentivo significativo all'offerta di servizi innovativi. Tuttavia, da questo punto di vista, la stessa separazione societaria, dando dignità autonoma alle attività di stoccaggio, concepite separatamente dalle altre attività del settore, porta alla formazione di imprese che già in quanto tali saranno portate a sviluppare servizi alternativi rispetto a quelli tradizionalmente offerti, allo scopo di aumentare il fatturato ed i profitti dell'impresa stessa. Tali servizi sono connessi, ad esempio, al ricorso a più cicli di stoccaggio in aggiunta ad un unico ciclo annuale di iniezione ed erogazione, oppure all'uso dello stoccaggio stesso per sfruttare i differenziali di prezzo del gas (iniettando gas quando il prezzo è basso ed erogandolo quando il prezzo è alto). In futuro, lo sviluppo della concorrenza fra più operatori e l'aumento del grado di liquidità del mercato potrà potenzialmente richiedere allo stoccaggio di svolgere ulteriori funzioni, ad esempio connesse al deposito di gas richiesto dagli scambi di contratti a termine per la consegna differita quali quelli scambiati nell'ambito di mercati *futures*.

Il completamento delle procedure di assegnazione dei nuovi giacimenti (attualmente nella fase iniziale), nonché delle opere necessarie a rendere tali giacimenti idonei allo stoccaggio di gas naturale, richiederà ancora tempi lunghi, valutabili in anni. Di conseguenza, il mercato dello stoccaggio è destinato a mantenere ancora a lungo carattere sostanzialmente monopolistico. Tuttavia, il potere di mercato che può essere esercitato dall'impresa dominante trova un limite nell'esistenza di servizi sostitutivi allo stoccaggio di modulazione che costituiscono quindi un'alternativa all'immobilizzo di gas nei giacimenti. Il servizio di punta offerto dallo stoccaggio ai fornitori di gas naturale costituisce un sostituto rispetto all'ampliamento delle capacità di trasporto, ma trova a sua volta, dal lato della domanda, sostituti stretti nella possibilità di ricorrere a contratti industriali interrompibili oppure al gas destinato alla produzione termoelettrica, qualora i fornitori stessi operino anche in questo settore.

Attualmente, e fino al definitivo ingresso di nuovi operatori che diano avvio alla concorrenza *storage to storage*, il ricorso a queste alternative costituisce l'unico limite al potere di mercato dell'impresa dominante. Nella misura in cui le imprese di fornitura del gas possono avvalersi di servizi alternativi, si riduce la pressione sulla capacità di stoccaggio esistente, con beneficio in termini di opportunità di accesso ai giacimenti attualmente disponibili, specialmente da parte dei nuovi operatori che ancora non dispongono di un portafoglio significativo di contratti interrompibili o non siano contemporaneamente impegnati nella produzione termoelettrica.

In assenza di nuove imprese operative sul mercato ed in attesa del completamento dei nuovi investimenti da parte degli operatori esistenti, non è da escludersi che la capacità di stoccaggio destinata alla modulazione possa essere razionata, specie quando si tenga conto della necessità inderogabile di destinare ampia parte dei giacimenti esistenti ai servizi di stoccaggio minerario e strategico. Essendo lo stoccaggio una infrastruttura essenziale per le imprese operanti nel mercato finale, si pone la questione dell'accesso senza discriminazioni a tutti gli operatori. Di conseguenza, nel momento attuale, la fissazione di opportune regole destinate a stabilire le priorità di accesso costituisce un momento fondamentale di salvaguardia della concorrenza nei segmenti che si trovano a valle della filiera del gas.

D'altra parte, la configurazione attuale del mercato potrebbe già permettere la formazione di un mercato secondario delle capacità di stoccaggio che assegni le capacità stesse agli utenti che attribuiscono maggior valore al servizio. Da questo punto di vista, il ricorso stesso ad aste per l'assegnazione di diritti di stoccaggio, già utilizzate nel mercato dello stoccaggio del Regno Unito, potrà costituire in futuro un mezzo di allocazione delle capacità di spazio e di punta dei singoli giacimenti in grado di far emergere il valore che lo stoccaggio di modulazione ha per ciascun utente rispetto al ricorso ai servizi alternativi, qualora questi ultimi risultino ugualmente accessibili.

1.7 Le modalità di accesso e utilizzo del sistema di stoccaggio nazionale in relazione al decreto legislativo n. 164/00

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.164/00, l'accesso di terzi ai sistemi di stoccaggio era normato dal decreto legislativo n.625/96, di attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla

prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Tale decreto legislativo prevedeva la possibilità di un accesso di terzi di tipo negoziato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 9, qui di seguito riportato: "Ove risultino capacità di stoccaggio non utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono messe a disposizione dei terzi, compatibilmente con il programma di stoccaggio del concessionario ed i suoi sviluppi previsti, e con la capacità della rete di trasporto; il gas da immettere in stoccaggio dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche e contenuto di sostanze nocive; le condizioni e il corrispettivo di tale servizio saranno concordati tra le parti, tenendo conto di una adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas, nonché dell'andamento del mercato dell'energia."

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 164/00, con la separazione societaria imposta a partire dall'1 gennaio 2002 per l'attività di stoccaggio, all'impresa non è più consentito stoccare gas di sua proprietà a fini di vendita, escluso il gas usato a fini di bilanciamento del sistema e il gas necessario alle garanzie di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n.164/00. L'attività di stoccaggio, così come quella di trasporto, si configura come attività a sé, rispetto alla quale devono essere garantite a tutti i soggetti condizioni non discriminatorie di accesso.

In data 31 ottobre 2001 le attività di stoccaggio di Eni sono state conferite alla Stogit (costituita il 15 novembre 2000 e controllata da Eni). In data 17 gennaio 2002 le attività di stoccaggio e trasporto di Edison sono state conferite alla nuova società Edison T&S (controllata da Edison).

Per il periodo di punta stagionale 2001-2002, Stogit, in data 2 ottobre 2001, ha pubblicato sul proprio sito internet condizioni di accesso provvisorie. A tal proposito, è opportuno evidenziare che, stanti le funzioni dell'Autorità, l'adozione di provvedimenti in accordo ed in esito alla procedura prevista dal decreto legislativo n. 164/00, determina l'automatica inserzione delle disposizioni contenute in tali provvedimenti anche nei contratti in essere.

Nell'estate 2001 gli stoccaggi in esercizio sono stati interamente riempiti, fino al massimo delle loro capacità tecniche. Per la stagione di punta 2001-2002, le richieste per il servizio di stoccaggio sono risultate superiori alla capacità disponibile ed è stato necessario risolvere la congestione mediante una ripartizione *pro quota*.

La congestione del sistema di stoccaggio nazionale si è accentuata a seguito dell'andamento meteorologico dell'inverno 2001-2002. Per risolverla sono state effettuate le interruzioni consentite dai contratti interrompibili di fornitura di gas e sono state massimizzate le immissioni da importazione e da produzione nazionale, su indirizzo del Ministero, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n.164/00. E' stato attivato anche il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 26 settembre 2001.

Nel novembre 2001 è stato istituito dall'Autorità un gruppo di lavoro informale in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema e dei dati relativi al processo di conferimento delle capacità, nell'ambito dei provvedimenti di cui agli articoli 20, comma 2, e 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00. A tale gruppo partecipano le principali imprese e associazioni interessate, nonché un rappresentante del Ministero. Vi vengono considerati anche taluni aspetti dell'attività di stoccaggio che hanno attinenza al bilanciamento della rete nazionale di gasdotti.

Le disposizioni urgenti in materia di conferimento delle capacità e di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, contenute nella deliberazione dell’Autorità n. 26/02, hanno acquisito parte degli sviluppi maturati su questi temi nel predetto gruppo di lavoro.

2 I CODICI DI STOCCAGGIO E LE PRIORITA’ DI ACCESSO

2.1 Considerazioni preliminari

L’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.164/00, definisce il codice di stoccaggio come “codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio”.

La dizione “codice di stoccaggio” ha scarsi precedenti nell’ordinamento italiano, almeno come codice di regole e modalità di gestione e funzionamento, adottato da una libera impresa.

Come tale, si iscrive nel perimetro dell’autonomia dei soggetti economici privati, pur con i vincoli stabiliti dal decreto legislativo n. 164/00 per le imprese di stoccaggio, anche in relazione al regime concessorio entro il quale esse esercitano la loro attività mineraria. Coerentemente con tale impostazione, l’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00 affida all’Autorità il compito di verificare la conformità del codice alle priorità di accesso e ai criteri da essa fissati, per garantire a tutti gli utilizzatori la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio.

Per le analogie di tale impostazione con l’esperienza inglese, descritta nell’appendice A, si ritiene opportuno che il codice si riferisca, per quanto non indicato espressamente dalla norma legislativa, al paradigma “contrattuale” del *Network Code* e del successivo *Storage Code*, pur con le varianti suggerite dalle diversità strutturali fra la situazione inglese e quella italiana.

Secondo il paradigma sopra citato, il codice è inteso come l’insieme univoco delle condizioni generali di fornitura del servizio di stoccaggio, salvo naturalmente le determinazioni che sono specifiche dei singoli rapporti contrattuali (ad esempio, nomi dei contraenti, scelta dei servizi fra quelli contemplati nel codice, scelta della durata fra quelle contemplate, quantità).

Per completare l’inquadramento della natura giuridica del codice, è opportuno chiarire che le disposizioni del codice di stoccaggio, una volta che questo sia stato approvato dalla Autorità, acquisiscono la natura di norme del rapporto contrattuale avente ad oggetto l’erogazione del servizio di stoccaggio del gas naturale. Più precisamente, si tratta di condizioni generali di un contratto per adesione: le condizioni minime, cioè, che possono essere integrate, non modificate, dalle parti in sede di accensione del singolo rapporto di somministrazione.

Il riferimento all’esperienza inglese riguarda non tanto la situazione attuale, che si può considerare di incipiente concorrenza nel segmento dei servizi di modulazione, quanto

quella che l'ha preceduta e nella quale l'attività di stoccaggio era esercitata in una situazione di sostanziale monopolio, dapprima congiuntamente all'attività di trasporto e distribuzione, e poi disgiuntamente da essa (con la separazione societaria di British Gas Storage da British Gas Transco).

Nell'appendice A sono riportate le condizioni di accesso allo stoccaggio in alcuni Stati membri dell'Unione europea.

2.2 Requisiti per la formulazione di un codice di stoccaggio

Al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi indicati nel capitolo 2, un codice di stoccaggio deve rispondere a requisiti di:

- completezza;
- chiarezza, la quale implica che il codice, documento di diritto commerciale di notevole mole e complessità, venga corredato da documenti divulgativi che ne facilitino la comprensione anche ai non specialisti;
- flessibilità, la quale implica che il codice comprenda anche modalità e regole per il suo aggiornamento.

Il rispetto di questi requisiti può essere facilitato dall'uniformità dei codici di stoccaggio per quanto concerne l'organizzazione della materia, la terminologia e la simbologia adottata. In tal modo si facilita anche l'utilizzatore che intenda accedere a più sistemi di stoccaggio.

Nel capitolo 3, viene proposta l'organizzazione della materia disciplinata dal codice ritenuta più compatibile con le caratteristiche sopra indicate e meglio rispondente ai criteri fissati dall'Autorità.

I codici con struttura difforme da quella indicata dall'Autorità verranno esaminati anche sotto l'aspetto delle ragioni di tale difformità.

L'impostazione adottata nel presente documento si propone di non prescrivere soluzioni univoche, ma di consentire, almeno in una prospettiva evolutiva, modularità e flessibilità nelle condizioni di fornitura, nel rispetto dei vincoli di carattere generale e, in particolare, del principio che a diverso livello di prestazione corrisponda un diverso livello tariffario. Questo principio verrà rispettato in maggiore misura qualora, alla fine del primo periodo di regolazione (si veda a proposito il capitolo 4), l'offerta del servizio di stoccaggio possa essere distinta per i singoli giacimenti, in ragione della loro specificità di prestazione, o di collocazione geografica, nel rispetto dei vincoli che derivano dall'obbligo della gestione coordinata e integrata del complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone ciascuna impresa di stoccaggio, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00. Si veda, a tal proposito, il paragrafo 3.1.3, sul modello generale del servizio.

Si prevede inoltre, nel capitolo 4, un periodo di avviamento nel quale le regole e modalità di funzionamento vengano applicate in forma semplificata e in misura meno stringente, in modo da favorire la formazione di nuovi soggetti e, con essa, l'avvio della liberalizzazione del mercato del gas naturale.

2.3 Priorità di accesso

Per priorità di accesso si intende l'ordine di precedenza nel conferire i servizi di stoccaggio ai richiedenti, anche in situazioni di capacità scarsa.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, "le disponibilità di stoccaggio sono destinate in via prioritaria alle esigenze di coltivazione di giacimenti di gas in territorio nazionale"; a tale scopo è destinato il servizio di stoccaggio minerario, al quale sono ammesse le imprese di coltivazione, nella misura del conferimento stabilita dal decreto ministeriale 9 maggio 2001.

Le disponibilità di stoccaggio sono poi riservate alle scorte strategiche, cui sono ammessi i soggetti importatori da Stati non appartenenti all'Unione europea. Le modalità di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico nonché la quota di working gas da destinare a tale servizio sono fissate dai decreti ministeriali 9 maggio 2001 e 26 settembre 2001.

La rimanente disponibilità di stoccaggio è assegnata al servizio di modulazione nelle sue varie forme, stagionale e di punta stagionale, giornaliera ed oraria. Solo per tale servizio è possibile che si verifichino fenomeni di congestione, qualora la domanda sia superiore alla disponibilità offerta.

L'ordine di precedenza nell'accesso ai servizi di stoccaggio di modulazione può essere così articolato:

- a) le imprese di trasporto, limitatamente al loro fabbisogno per la modulazione oraria e il bilanciamento operativo, in quanto tenute a fornire i servizi menzionati, nonché l'impresa maggiore per il servizio di fornitura di ultima istanza, qualora l'Autorità le attribuisca tale funzione;
- b) le imprese del gas cui competono, direttamente o indirettamente, i compiti di cui all'articolo 18, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n.164/00 e al decreto ministeriale 9 maggio 2001;
- c) clienti idonei e le altre imprese del gas italiane o di altri stati membri dell'Unione europea, non comprese fra quelle di cui alla lettera b);
- d) clienti idonei e le imprese del gas di paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizione che siano soddisfatte, ove richieste, le condizioni di reciprocità.

Qualora si manifestino fenomeni di congestione, ovvero la capacità conferibile sia inferiore alle richieste, si propone che il conferimento sia effettuato secondo criteri il più possibile orientati a stimolare una maggiore efficienza del servizio di stoccaggio nel lungo periodo. Si propongono alla consultazione alcune differenti modalità di assegnazione:

- a) conferimento secondo meccanismi d'asta: per loro natura, questi meccanismi hanno l'effetto di ottenere il massimo ricavo dall'offerta del bene che è posto all'asta. Tale metodo, pienamente adottabile in un sistema concorrenziale, comporterà l'estrazione della rendita così conseguita dall'impresa, la quale resterà soggetta al vincolo delle tariffe determinate dall'Autorità, per destinarla a ridurre la tariffa pagata dalla generalità degli utilizzatori. Un'altra possibile destinazione dei proventi ricavati dal

meccanismo d'asta, potrebbe essere costituita dal finanziamento di potenziamenti del sistema degli stoccaggi;

- b) ripartizione proporzionale alle richieste (*pro quota*). Si osserva che, in tal caso, i soggetti che avranno ottenuto un conferimento di capacità potranno ricavarne una rendita, rivendendo tale capacità sul mercato secondario a soggetti che siano disposti a pagare un prezzo superiore a quello di primo conferimento;
- c) conferimento secondo l'ordine temporale di richiesta (*first come first served*); anche in questo caso, come nel caso del metodo *pro quota* illustrato al punto b), i soggetti che hanno ottenuto conferimento di capacità potrebbero ricavarne una rendita con la rivendita sul mercato secondario di capacità.

E' opportuno sottolineare che anche per il servizio di stoccaggio di modulazione, come per il trasporto, va garantito comunque l'accesso ai soggetti che abbiano assicurato il finanziamento di potenziamenti degli stoccaggi, limitatamente all'incremento di capacità di stoccaggio che ne è derivata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.

Punto di discussione n.1. Quale metodo di conferimento, tra quelli indicati ed altri possibili, ritenete adattabile nel primo periodo di regolazione? E quale nei periodi successivi?

Punto di discussione n.2. Ritenete opportuno distinguere, nell'ordine di precedenza per il conferimento, tra l'inverno mediamente rigido e l'inverno rigido con frequenza ventennale, come già stabilito in via provvisoria dalla deliberazione 26/02?

3 ORGANIZZAZIONE DELLA MATERIA DISCIPLINATA DAL CODICE DI STOCCAGGIO

Le caratteristiche di completezza, chiarezza, semplicità, generalità e flessibilità indicate nel paragrafo 2.2 sono garantite anche attraverso l'organizzazione del codice in sezioni, che corrispondono alla natura degli adempimenti da considerare e delle attività da disciplinare, e in capitoli, che corrispondono alle singole situazioni o ai singoli processi operativi. In considerazione delle caratteristiche dell'attività di stoccaggio e assumendo come riferimento l'organizzazione già proposta per il codice di rete, nel documento di consultazione sull'accesso del 13 marzo 2001, si propone la seguente organizzazione.

Per quanto riguarda gli adempimenti informativi:

- Sezione *Informazione*, articolata nei seguenti capitoli:
 - contesto normativo;
 - descrizione del sistema di stoccaggi;
 - descrizione dei servizi di stoccaggio;
 - modello generale del servizio
 - procedure di coordinamento informativo.

Per quanto riguarda gli adempimenti operativi:

- Sezione *Accesso al servizio di stoccaggio*, articolata nei seguenti capitoli:

- requisiti di accesso al servizio;
- conferimento del servizio;
- definizione dei punti di consegna e riconsegna;
- casi di rifiuto di accesso.
- Sezione *Utilizzo del servizio di stoccaggio*, articolata nei seguenti capitoli:
 - prenotazione e assegnazione;
 - riassegnazione;
 - bilanciamento operativo;
 - bilanciamento amministrativo;
 - gestione delle consegne e delle riconsegne;
 - responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio.
- Sezione *Qualità del servizio*, articolata nei seguenti capitoli:
 - standard di qualità del servizio e del gas;
 - gas non contabilizzato e consumi di stoccaggio.
- Sezione *Programmazione*, articolata nei seguenti capitoli:
 - previsione della domanda;
 - pianificazione dei potenziamenti;
 - programmazione e gestione delle manutenzioni.
- Sezione *Amministrazione*, articolata nei seguenti capitoli:
 - normativa fiscale e doganale;
 - fatturazione e pagamento;
 - risoluzione delle controversie e altri contenuti.
- Sezione *Emergenze*, articolata nei seguenti capitoli:
 - gestione delle emergenze di servizio;
 - modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale e viceversa.
- Sezione *Procedura di aggiornamento del codice*.

Di seguito si delinea il contenuto delle sezioni e dei capitoli, si espongono i temi principali per i quali l'Autorità potrà fissare criteri particolari, si presentano, ove possibile, proposte operative e si pongono quesiti specifici ai fini della consultazione.

Punto di discussione n.3. Ritenete che gli argomenti sopra elencati siano appropriati? Ritenete opportuno integrarli con altri? Se sì, con quali, e per quali ragioni?

3.1 Informazione

La sezione riguarda il contesto normativo, il sistema di stoccaggi, i servizi offerti dall'impresa e i sistemi informativi per lo scambio di dati, comunicazioni e informazioni tra l'impresa e gli utilizzatori.

3.1.1 Contesto normativo

Il capitolo descrive il contesto normativo in cui trova attuazione il codice, comprensivo delle norme di legge e di regolamentazione, anche con riferimento alla trattazione fatta nei paragrafi 1.1, 1.2, e 1.3 del presente documento.

3.1.2 Descrizione del sistema di stoccaggi

Il capitolo descrive il sistema di stoccaggi dell'impresa, fornendo in particolare le seguenti indicazioni:

- ubicazione geografica degli stoccaggi e collocazione nella rete nazionale di gasdotti, con l'indicazione dei punti di consegna del gas da iniettare in stoccaggio e di riconsegna del gas erogato dallo stoccaggio, l'indicazione delle caratteristiche tecniche dei singoli stoccaggi e delle dotazioni impiantistiche (ad esempio, impianti di compressione o centrali di trattamento);
- prestazioni dei singoli stoccaggi, tra le quali: spazio disponibile per il *working gas*, disponibilità di punta oraria e disponibilità di punta giornaliera in erogazione, disponibilità di iniezione (anche in funzione della pressione del gas al punto di consegna), tempi di preavviso necessari per l'erogazione o la sua variazione, e per l'iniezione o la sua variazione, volume di *cushion gas*;
- vincoli tecnici e gestionali, derivanti ad esempio:
 - dalle caratteristiche chimico-fisiche del gas reiniettabile;
 - dai criteri, regole, modalità e vincoli di ottimizzazione per il complesso delle capacità di *working gas* di cui dispone l'impresa, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.

Punto di discussione n.4. Ritenete che le indicazioni proposte siano quelle necessarie? Ritenete opportuno aggiungerne altre? Se sì, quali?

Punto di discussione n.5. Quali ritenete che siano i modi più opportuni di determinare e di rappresentare le prestazioni dei sistemi di stoccaggio di gas naturale?

3.1.3 Modello generale del servizio

Il capitolo descrive il modello generale del servizio, anche con opportune illustrazioni. A questo riguardo si prospettano le seguenti possibilità:

- modello aggregato in un unico nodo operativo per ciascuna impresa;
- modello disaggregato per singoli stoccaggi;
- modello aggregato per più nodi operativi.

Nel primo modello, i servizi offerti riguardano tutti gli stoccaggi dell'impresa, considerati nel loro aggregato, tanto per l'accesso quanto per l'utilizzo. Come per tutti i modelli di servizio *bundled*, questo offre la massima semplicità e affidabilità per l'utilizzatore, ma rende difficile l'apprezzamento economico dei diversi stoccaggi, e non fornisce i segnali di prezzo che consentirebbero di individuare le caratteristiche di servizio più richieste e potrebbero orientare l'offerta di nuovi stoccaggi. Questo primo modello corrisponde alla situazione attuale e sarà mantenuto per la durata del primo periodo di regolazione.

Nel secondo modello, i servizi offerti riguardano i singoli stoccaggi, distinti l'uno dall'altro. Questo modello di servizio consente di osservare quale sia il diverso apprezzamento degli stoccaggi, ad esempio in ragione della collocazione geografica o delle prestazioni tecniche, e risulta perciò idoneo a favorire l'uso efficiente delle risorse, anche di quelle nuove, e a favorire l'ingresso di nuovi operatori. Per contro, richiede una strutturazione più complessa dell'offerta, per gli aspetti della continuità del servizio (ad esempio, attraverso l'accesso a uno stoccaggio di riserva) e della sua flessibilità (ad esempio, attraverso lo scambio con altro stoccaggio), e, più in generale, richiede una strutturazione più complessa della regolazione degli accessi a ogni singolo stoccaggio.

Si osserva che un primo passo verso la distinzione dei singoli stoccaggi è stato compiuto dal Ministero con il già citato articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, secondo il quale le imprese di stoccaggio sono tenute a comunicare, al Ministero e all'Autorità, la classificazione dei propri giacimenti.

Il terzo modello è intermedio. I nodi operativi sono formati da stoccaggi contigui sotto l'aspetto geografico e tecnico.

Il modello del servizio può anche riguardare la tipologia dei servizi, offerti su base continua o interrompibile.

Nel modello del servizio si può anche contemplare la possibilità per l'impresa di offrire "pacchetti" costituiti dai servizi di un singolo sito, o nodo o aggregato, proposti in determinate proporzioni (ad esempio, combinazioni di disponibilità di iniezione, di erogazione e di spazio in quantità determinate), sulla base dei modelli inglese e tedesco.

Punto di discussione n. 6.

- a) *quale modello ritenete più utile per lo sviluppo del sistema gas?*
- b) *in quale modo ritenete che la distinzione, in termini di prestazioni e di prezzo, dei singoli stoccaggi o di loro aggregazioni, potrebbe considerarsi compatibile con l'obbligo di gestione integrata del complesso delle capacità di working gas, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.164/00,?*

3.1.4 Descrizione dei servizi

Ai servizi indicati in questo paragrafo si applicano le priorità illustrate nel paragrafo 3.4 del presente documento.

Il capitolo descrive i servizi che l'impresa offre con la sua attività di stoccaggio. Essi si distinguono in:

- a) servizi di base;
- b) servizi accessori;
- c) servizi speciali.

I servizi di base sono soggetti al regime tariffario regolato dall'Autorità, e sono selezionati dall'utilizzatore.

I servizi accessori sono quelli necessari per la gestione del sistema di stoccaggi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 164/00. Essi vengono resi disponibili e utilizzati con l'accesso e l'utilizzo di un servizio di base. La loro remunerazione è inclusa in quella dei servizi di base. Non vengono selezionati dall'utilizzatore, ma forniti d'ufficio, secondo necessità.

I servizi speciali non sono soggetti al regime tariffario, disciplinato dalla deliberazione 26/02: l'impresa negozia direttamente con gli utilizzatori le condizioni di fornitura di tali servizi, assicurando condizioni trasparenti e parità di trattamento tra i soggetti richiedenti. I servizi speciali sono selezionati dall'utilizzatore, in aggiunta a un servizio di base.

a) Servizi di base

Come è già stato anticipato al paragrafo 2.3, fra i servizi di base sono considerati i seguenti:

- *servizio di stoccaggio minerario*: è formato dalla disponibilità di consegna per l'iniezione in stoccaggio, dallo spazio messo a disposizione in stoccaggio, e dalla disponibilità di riconsegna dallo stoccaggio.

Il servizio di stoccaggio minerario, disciplinato dal decreto ministeriale 9 maggio 2001, ha la finalità di assicurare alle produzioni nazionali una flessibilità di fornitura confrontabile con quella caratteristica dei contratti di importazione, nonché di tenere conto dei rischi tecnici di fermata della produzione.

I titolari di concessioni di coltivazione, in funzione della produzione attesa e dei propri impegni contrattuali di fornitura del gas prodotto e ai fini dell'individuazione

delle disponibilità di stoccaggio minerario loro necessarie, richiedono tale servizio secondo i criteri indicati nell'art.2, comma 2, del medesimo decreto.

- *servizio di stoccaggio strategico*: è formato dallo spazio di *working gas* messo a disposizione, dal volume di *working gas* mantenuto in stoccaggio, dalla disponibilità di riconsegna dallo stoccaggio e dalla disponibilità di consegna per l'iniezione in stoccaggio. L'uso della disponibilità di erogazione è disciplinato dal Ministero nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, ai sensi del decreto legislativo n. 164/00. Si ricorda che il volume di *working gas* resta sempre in giacimento per essere disponibile all'occorrenza e poi subito ricostituito. Si ricorda che in termini quantitativi la riserva di stoccaggio strategico è definita all'articolo 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001.
- *servizio di stoccaggio di modulazione ciclica*: è formato dalla disponibilità di consegna per l'iniezione in stoccaggio, dallo spazio messo a disposizione in stoccaggio, e dalla disponibilità di riconsegna dallo stoccaggio. Esso ha natura ciclica, ovvero rispetta vincoli temporali di iniezione ed erogazione ed è articolato secondo diverse scale e diverse basi temporali:
 - scala giornaliera e base oraria (di seguito: modulazione oraria);
 - scala settimanale e base giornaliera (di seguito: modulazione giornaliera);
 - scala annuale e base settimanale (di seguito: modulazione stagionale).

Si osserva che i servizi di stoccaggio sono intesi come servizi a ciclo chiuso, con il ritorno alla fase iniziale del riempimento. Il *working gas*, iniettato secondo un programma prestabilito da rispettare entro termini precisi, e determinato in modo obiettivo e trasparente, anche secondo i vincoli di precedenza stabiliti fra i singoli stoccaggi, in ragione delle loro caratteristiche fisiche e geologiche, viene erogato a tempo debito, secondo le richieste degli utilizzatori.

b) *Servizi accessori*

Fra i servizi accessori vanno considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- dispacciamento di stoccaggio;
- gestione coordinata e integrata del complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas*, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 9 maggio 2001;
- riempimento sostitutivo (con il quale l'impresa di stoccaggio si sostituisce all'utilizzatore che non rende disponibile il gas per l'iniezione, per provvedere in sua vece al riempimento degli stoccaggi, nel rispetto dei vincoli tecnici al fine di non pregiudicare le caratteristiche tecnico-fisiche dei giacimenti).

c) *Servizi speciali*

Fra i servizi speciali possono essere considerati per esempio i seguenti:

- cessione di gas in stoccaggio;
- sostituzione di stoccaggio (nel modello di servizio disaggregato, in caso lo stoccaggio richiesto da un determinato utilizzatore non sia disponibile per cause di forza maggiore – ad esempio, per problemi tecnici o per manutenzione - l'impresa

provvede, su richiesta dell'utilizzatore, alla sua sostituzione con un altro sito di stoccaggio);

- stoccaggio di modulazione aciclica, con modalità di iniezione ed erogazione non vincolate da scadenze temporali. A titolo esemplificativo, tra i servizi di modulazione aciclica potrebbe essere contemplato un servizio di “parcheggio di gas”, ovvero un servizio di stoccaggio di breve termine collegato alle necessità di bilanciamento di trasporto dell'utilizzatore. Le modalità di iniezione previste dal servizio di modulazione aciclica comprendono anche l'iniezione di gas in alcuni giacimenti di stoccaggio nel corso della fase di erogazione, operazione consentita qualora non comporti inconvenienti alla sicurezza di funzionamento del sistema del gas. L'operazione di iniezione potrà essere fisica, ma anche virtuale, con la mancata estrazione di gas di stoccaggio da parte di un utilizzatore, compensata da un equivalente incremento di gas importato o prodotto o mediante accordi tra gli utilizzatori del sistema. L'iniezione virtuale consentirà all'utilizzatore che immette in rete più di quanto preleva durante la fase di erogazione dagli stoccaggi, di essere compensato da una minore erogazione di gas dagli stoccaggi da parte di un soggetto terzo: tale meccanismo di compensazione contribuirà a ottimizzare il funzionamento degli stoccaggi.

E' opportuno osservare che il servizio di modulazione aciclica è sostituibile con l'interruzione della fornitura a determinati utenti. Ad esempio, un utilizzatore potrebbe decidere di interrompere una propria fornitura ai fini del proprio bilanciamento oppure con lo scopo di mettere sul mercato quella quantità di gas per altri soggetti. Il caso tipico è l'interruzione della fornitura a centrali termoelettriche dotate di combustibile alternativo al gas naturale.

Il capitolo descrive le modalità con le quali le imprese negoziano e permettono agli utilizzatori l'accesso ai servizi speciali, nonché le modalità con le quali vengono rese pubbliche tali richieste anche per valutarne la possibilità di estensione alla generalità degli utilizzatori.

Il capitolo indica i criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda dei clienti idonei, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, tenendo conto anche delle determinazioni dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto.

Punto di discussione n. 7. Quali ritenete essere i criteri più idonei a rappresentare il rischio meteo-climatico?

Punto di discussione n. 8.

a) Quale quota ritenete opportuno riservare al servizio interrompibile di stoccaggio di modulazione?

b) Con quali tempi di interruzione?

Punto di discussione n. 9.

a) Con riferimento al citato articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, ritenete che i criteri per la determinazione delle capacità di stoccaggio associate alla domanda dei clienti idonei debbano essere tali da consentire un servizio di modulazione secondo quanto indicato al comma 1 del medesimo articolo (servizio adeguato alla domanda di un anno con inverno rigido con frequenza ventennale)? Ritenete, in particolare, che si debba valutare per la modulazione giornaliera una frequenza diversa (ad esempio, una frequenza maggiore)? Tale frequenza andrebbe riferita al singolo giorno oppure a un periodo formato da più giorni consecutivi?

b) Ritenete che si possano mantenere le disposizioni provvisorie previste dalla deliberazione n. 26/02 in merito al punto a)? Quali, tra tali disposizioni ritenete che richiedano integrazioni e/o modifiche?

3.1.5 Procedure di coordinamento informativo

Il capitolo descrive le modalità di coordinamento con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti e i dispacciamenti delle altre reti di trasporto e degli altri sistemi di stoccaggio, per l'identificazione degli utilizzatori comuni e per la rintracciabilità delle loro transazioni.

Il capitolo descrive inoltre le caratteristiche dei sistemi per l'interazione fra l'impresa e gli utilizzatori, nonché per la gestione dei dati e delle informazioni commerciali attinenti allo stoccaggio.

L'impresa fornisce indicazioni in merito alle modalità di addestramento e di aggiornamento degli utilizzatori, nonché alle modalità di garanzia della riservatezza dei dati.

Nel capitolo è indicata la documentazione che l'impresa mette a disposizione degli utilizzatori in merito a:

- caratteristiche chimico-fisiche del gas consegnato e del gas riconsegnato;
- bilancio di consegna e di riconsegna;
- registrazioni delle transazioni, delle allocazioni e delle altre determinazioni riguardanti gli utilizzatori con particolare riguardo alla rintracciabilità dei dati;
- identificazione e rintracciabilità del gas consegnato, almeno per quanto riguarda le sue principali caratteristiche chimico-fisiche;

- rispetto dei criteri di ottimizzazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, con l'indicazione delle regole, dei vincoli, dei criteri e delle modalità che vi attengono, nonché rispetto delle priorità di accesso di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

3.2 Accesso al servizio di stoccaggio

La sezione riguarda i requisiti per il conferimento del servizio di stoccaggio, il conferimento del servizio, la definizione dei punti di consegna e di riconsegna e le procedure di rifiuto dell'accesso.

3.2.1 Requisiti di accesso al servizio

Il capitolo descrive i requisiti necessari per l'accesso al servizio di stoccaggio, tra i quali sono da considerare i seguenti:

- qualifica di cliente idoneo, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, o di impresa del gas, per chi intende accedere al servizio di stoccaggio di modulazione;
- titolarità di concessione di coltivazione, per chi intende accedere al servizio di stoccaggio minerario, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 9 maggio 2001;
- autorizzazione all'importazione di gas naturale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 per chi intende accedere al servizio di stoccaggio strategico;
- dimostrazione di adeguata solvibilità, o presentazione di equivalenti garanzie finanziarie;

Il soggetto richiedente che soddisfa i requisiti di accesso viene registrato nel database dell'impresa e può accedere ai suoi servizi, nella quantità, durata e natura corrispondenti ai requisiti soddisfatti.

3.2.2 Conferimento del servizio

Il capitolo descrive le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura di conferimento della capacità di stoccaggio. Tale capacità è espressa, con riferimento ai singoli stoccaggi del sistema o a loro aggregazioni, secondo le seguenti grandezze:

- disponibilità di consegna al sistema di stoccaggio;
- disponibilità di riconsegna dal sistema di stoccaggio;
- spazio di stoccaggio;
- volume di gas in stoccaggio.

Il capitolo potrà prevedere che il conferimento avvenga anche per determinati aggregati di grandezze (per esempio: disponibilità di consegna, spazio, disponibilità di riconsegna) entro proporzioni prefissate, o anche per determinati aggregati di stoccaggi contigui, a seconda del modello di servizio adottato, fra quelli descritti nel paragrafo 3.1.3.

Il capitolo prevede che nella sua richiesta, oltre all'entità delle grandezze che formano la capacità da conferire, l'utilizzatore specifichi:

- l'intervallo di variabilità del potere calorifico superiore del gas da consegnare per l'iniezione in stoccaggio, alle condizioni standard;
- l'intervallo di variabilità dell'indice di Wobbe superiore del gas consegnato per l'iniezione in stoccaggio;
- altre caratteristiche di qualità del gas la cui conoscenza è necessaria alla predisposizione di piani efficienti di esercizio del sistema di stoccaggio.

Il capitolo è coordinato strettamente con la struttura dei servizi e con il modello generale, descritti nei paragrafi 3.1.3 e 3.1.4, nonché con il bilanciamento descritto nei paragrafi 3.3.3 e 3.3.4.

Il capitolo indica anche la durata del conferimento (annuale o pluriennale, o anche, al termine del periodo di transizione di cui al capitolo 4, semestrale), le quantità conferibili, la cadenza dei conferimenti, nonché i processi di gestione degli scambi e delle cessioni di capacità fra gli utilizzatori.

Il capitolo descrive anche le modalità di conferimento della capacità, qualora questa sia conferibile nei punti di consegna (o eventualmente di riconsegna) in quantità inferiori a quelle richieste (congestione). Tali modalità sono illustrate nel paragrafo 2.3, all'interno del quadro delineato per le priorità di accesso.

Si propone che, ai fini del conferimento, l'impresa fornisca:

- a) l'indicazione completa delle assunzioni fatte per la determinazione della capacità, secondo i servizi di stoccaggio descritti al paragrafo 3.1.4; vi è inclusa l'indicazione delle priorità come definite al paragrafo 2.3 del presente documento, e dei criteri di ottimizzazione illustrati nei paragrafi precedenti;
- b) l'indicazione della capacità disponibile disaggregata per sito di stoccaggio, per periodo e per tipo di servizio e la metodologia adottata per tali determinazioni. A tal proposito si ricorda che anche nel decreto ministeriale 9 maggio 2001, all'articolo 4, comma 1, è previsto che le imprese di stoccaggio comunichino al Ministero e all'Autorità, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di volume nel corso del ciclo stesso.

Punto di discussione n. 10.

Ritenete opportuno che il conferimento venga attuato secondo un vincolo di proporzione tra la disponibilità di punta e lo spazio?

Punto di discussione n. 11. Ritenete opportuno mantenere anche nel nuovo ordinamento la disposizione transitoria del decreto ministeriale 9 maggio 2001, con la quale il cambio di fornitore, da parte del cliente finale, comporta l'opzione di subentro nel conferimento della corrispondente capacità di stoccaggio?

Punto di discussione n. 12.

a) Quale ritenete che sia la durata di conferimento più opportuna, anche in relazione alle durate del conferimento nel sistema di trasporto?

b) Ritenete che la durata pluriennale possa favorire lo sviluppo di un mercato secondario della capacità?

c) Ritenete opportuno che i conferimenti avvengano tutti con inizio dalla medesima data?

d) Quale durata e quale caratteristica di mancato utilizzo ritenete opportuno considerare, ai fini della decadenza del conferimento, e per quali tipi di servizio di stoccaggio?

e) Ritenete che si possano mantenere le disposizioni provvisorie previste dalla deliberazione n. 26/02? Quali, tra tali disposizioni ritenete che richiedano integrazioni e/o modifiche?

Punto di discussione n.13.

Ritenete che nel nuovo ordinamento gli utilizzatori cui è conferita capacità di stoccaggio debbano avere la precedenza per il rinnovo, nei nuovi conferimenti?

3.2.3 Definizione dei punti di consegna e riconsegna

Nel capitolo sono elencate le informazioni da registrare per i punti di consegna e di riconsegna e le modalità di coordinamento con le corrispondenti informazioni registrate dal dispacciamento delle rete nazionale di gasdotti e dagli altri soggetti presenti in tali punti. In particolare:

- caratteristiche di misurazione;
- caratteristiche di impianto o di aggregazione di impianti (in relazione all'eventuale accorpamento di più stoccaggi in un "nodo operativo", a seconda del modello generale dell'impresa);
- indicazione degli utilizzatori, dei fornitori e dei clienti che vi si riferiscono;
- procedura di sostituzione delle misure mancanti, e di allocazione della quantità misurata di gas consegnato o riconsegnato;
- requisiti particolari in merito alle caratteristiche tecniche o chimico-fisiche del gas consegnato;
- modalità di aggiornamento;

- indicazione dei contatti per particolari casi quali manutenzioni ed emergenze.

Si ricorda che le regole di allocazione dei volumi misurati devono essere non discriminatorie, univoche e congruenti con quelle adottate dal dispacciamento della rete nazionale di gasdotti.

Punto di discussione n. 14. Ritenete sufficienti le informazioni sopra indicate?

3.2.4 Procedure relative al rifiuto di accesso

Il capitolo descrive le procedure di rifiuto dell'accesso ad un'impresa di gas naturale o a un cliente idoneo, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n.164/00. L'articolo 12, comma 2, prevede infatti che le imprese di stoccaggio "hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità, e purché i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili" in base a criteri stabiliti dal Ministero.

Con riferimento anche agli articoli 24, 25 e 26, il rifiuto all'accesso di un soggetto che abbia i requisiti indicati nel paragrafo 3.2.1 del presente documento può essere espresso da un'impresa di gas naturale solamente per i seguenti motivi:

- mancanza della capacità necessaria; il capitolo descrive, per tale caso, le modalità con le quali si determinano le opere necessarie ad ovviare a tale mancanza, le modalità con le quali il soggetto richiedente può offrirsi di finanziarle, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n.164/00, e le modalità con le quali tali opere vengono inserite nel piano dei potenziamenti, descritto nel successivo paragrafo 3.5.2 del presente documento;
- mancanza di connessione; il capitolo descrive, per tale caso, le modalità con le quali si riconosce l'obbligatorietà della connessione mancante, o del suo potenziamento, in base ai criteri stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n.164/00; descrive inoltre le modalità con le quali si determina l'entità delle opere di connessione o di potenziamento che non rientrano nei criteri di obbligatorietà sopra menzionati, e le modalità con le quali il soggetto richiedente può offrirsi di finanziarle, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n.164/00, per il loro inserimento nel piano dei potenziamenti;
- impedimento ad assolvere gli obblighi di servizio pubblico cui l'impresa è soggetta;
- conseguenze di gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese di gas naturale operanti nel sistema in relazione a contratti *take or pay* sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva europea 98/30/CE; il capitolo descrive, per tale caso:
 - le modalità di segnalazione all'impresa dell'insorgere di gravi difficoltà economiche e finanziarie, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, da parte di un'impresa titolare di contratti di approvvigionamento;
 - la documentazione che dovrà accompagnare la specifica istanza, e le garanzie offerte a tutela della riservatezza delle informazioni

commercialmente sensibili, nella trasmissione di tale documentazione al Ministero e, per il prescritto parere, all'Autorità.

3.3 Utilizzo del servizio di stoccaggio

La sezione riguarda la prenotazione, l'assegnazione e la riassegnazione di capacità, il bilanciamento operativo e amministrativo e le responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio.

3.3.1 Prenotazione e assegnazione

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utilizzatori eseguono giornalmente, o settimanalmente con dettaglio giornaliero, nei singoli siti di stoccaggio, la prenotazione (*nomination*) della disponibilità di consegna per l'iniezione in stoccaggio e della disponibilità di riconsegna dall'erogazione dello stoccaggio, nell'ambito della capacità conferita e dei relativi vincoli temporali, formando il loro programma di iniezione (o di erogazione). Il capitolo descrive altresì la procedura di assegnazione (*confirmation*) di disponibilità di consegna o di riconsegna da parte dell'impresa, in dipendenza dei vincoli di capacità. La disponibilità prenotata e assegnata viene espressa nei medesimi termini della disponibilità conferita.

L'utilizzatore può riformulare la prenotazione (*renomination*) anche a seguito dell'assegnazione ottenuta, ad esempio (qualora sia adottato il modello di servizio disaggregato per singoli stoccaggi, o per nodi operativi) utilizzando capacità in stoccaggi diversi da quelli per i quali aveva eseguito la prenotazione (purché nei nuovi stoccaggi gli sia già stata conferita capacità).

Nel capitolo sono anche specificati i criteri per la determinazione delle capacità e le priorità da rispettare in presenza di vincoli di capacità. Tali priorità sono le stesse già considerate nel paragrafo 3.2.2 e illustrate nel paragrafo 2.3 per il conferimento di capacità.

Nella fase di prenotazione per la consegna l'utilizzatore indica l'indice di Wobbe e il potere calorifico del gas che verrà consegnato. Nella fase di assegnazione per la riconsegna è prevista, da parte dell'impresa, l'indicazione dell'indice di Wobbe e del potere calorifico del gas che verrà riconsegnato, così come calcolati in base alle caratteristiche correnti del *working gas* presente in stoccaggio. In riconsegna gli utilizzatori richiedono la disponibilità, espressa in termini di volume di gas misurato alle condizioni standard, nell'unità di tempo stabilita, rapportata al potere calorifico superiore del gas stimato dall'impresa nel punto di riconsegna considerato. Tale disponibilità di riconsegna è rilevante per la determinazione dello scostamento di riconsegna.

Il capitolo descrive anche il calendario e l'orario per la prenotazione, l'assegnazione e la riassegnazione di capacità.

A titolo di esempio si può prevedere un ciclo di prenotazione settimanale o giornaliero che comprenda le fasi di prenotazione degli utilizzatori, le verifiche di fattibilità del programma di iniezione o di erogazione da parte dell'impresa, d'intesa con il

dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, le modifiche di prenotazione, effettuate dagli utilizzatori, le ulteriori verifiche di fattibilità del programma da parte dell'impresa e la comunicazione delle assegnazioni finali agli utilizzatori.

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, e con le altre imprese di stoccaggio per la gestione della movimentazione del gas dai singoli stoccaggi e per la corretta allocazione agli utilizzatori.

3.3.2 Riassegnazione

Il capitolo descrive le modalità con le quali gli utilizzatori cedono o si scambiano la disponibilità di consegna per l'iniezione in stoccaggio, e la disponibilità di riconsegna dall'erogazione, nell'ambito della capacità conferita e dei suoi vincoli temporali. Ciò implica un *trading* di capacità di stoccaggio, nelle sue diverse componenti, secondo diverse scale temporali. L'impresa provvede alla gestione dinamica della capacità, tenendo traccia delle transazioni che intervengono fra gli utilizzatori.

Per evitare l'accaparramento di capacità e agevolare l'accesso di terzi, si prevede inoltre la riassegnazione da parte dell'impresa della capacità per la quale non sia stata fatta prenotazione il giorno, o la settimana precedente.

A tal proposito, l'esempio americano offre un interessante spunto di considerazione. Nell'Ordinanza n.636 (nota 139) della Federal Energy Regulatory Commission, si osserva che: "(...) in linea di principio, il gas in stoccaggio può essere paragonato al denaro depositato in una banca. Il cliente, al pari di chi deposita denaro, può prelevare il proprio gas quando vuole (naturalmente, il diritto del cliente di prelevare gas dallo stoccaggio è soggetto a vincoli operativi). Ma nel frattempo, l'impresa, esattamente come una banca, può usare il gas depositato per servire un altro cliente".

Punto di discussione n. 15.

a) Con riferimento al punto di domanda n.10, ritenete opportuno che, al momento dell'utilizzo, le portate giornaliere di erogazione richieste settimanalmente dall'utente siano determinate in modo da rispettare un vincolo di proporzione rispetto al volume di gas ancora in giacimento a suo titolo? Se sì, ritenete che venga stabilita una proporzione minima, oppure che il richiedente del servizio possa scegliere tra una serie di opzioni indicate dall'impresa?

b) Ritenete opportuno stabilire una priorità per la riassegnazione della capacità non usata, per quanto attiene alla disponibilità di consegna e di riconsegna?

c) Ritenete che l'accaparramento di capacità costituisca un problema rilevante, almeno nella fase iniziale del nuovo regime?

d) Ritenete opportuno estendere la riassegnazione, oltre che alla disponibilità di consegna e di riconsegna, anche allo spazio riservato in stoccaggio? E con quali modalità? E su quale scala temporale?

e) Ritenete opportuno estendere la riassegnazione anche al volume di working gas presente in stoccaggio? E con quali modalità? E su quale scala temporale?

3.3.3 Bilanciamento operativo

Il capitolo descrive gli adempimenti degli utilizzatori in merito all'eventuale discrepanza fra i volumi di gas che essi consegnano e i volumi di gas che vengono loro riconsegnati nella scala e nella base temporale stabilite, misurati alle condizioni standard e rapportati ai rispettivi poteri calorifici (disequilibrio, o *gas imbalance*), nonché all'eventuale discrepanza fra la disponibilità di consegna e di riconsegna loro assegnata (secondo il procedimento descritto nei paragrafi 3.2.2. e 3.2.3) e la portata da loro effettivamente utilizzata (scostamento, o *scheduling imbalance*).

Si sottolinea che il difetto di *working gas* presente in stoccaggio che consegue a un disequilibrio in negativo, nella scala temporale del ciclo annuale, se non viene corretto o limitato tempestivamente, può compromettere le prestazioni del sistema di stoccaggi, e con esse la garanzia delle prestazioni necessarie alla sicurezza del sistema del gas. Inoltre l'utilizzo di disponibilità di consegna o di riconsegna in misura maggiore di quella assegnata può causare situazioni di congestione, se non viene corretto o limitato tempestivamente, mentre l'utilizzo di disponibilità di consegna o di riconsegna in misura inferiore a quella assegnata può costituire un'opportunità mancata di utilizzo per altri soggetti.

Il bilanciamento operativo è formato dalle predisposizioni, dagli accorgimenti e dagli interventi che rilevano il disequilibrio e lo scostamento dei singoli utilizzatori e li mantengono entro limiti compatibili con il conseguimento degli obiettivi sopra citati. La responsabilità del bilanciamento operativo è dell'impresa, per il proprio sistema di stoccaggi. L'impresa vi provvede con una propria attività di dispacciamento, nella base e nella scala temporale che competono ai singoli servizi di stoccaggio.

Il dispacciamento del sistema di stoccaggi, per quanto riguarda la correzione o la limitazione del disequilibrio complessivo degli utilizzatori, verifica il rispetto delle assegnazioni e delle condizioni di esercizio programmate e interviene per assicurare il

rispetto dei programmi, entro una misura prestabilita, procurando il gas da iniettare o limitando il gas da erogare, coordinandosi con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti.

Per quanto riguarda invece la correzione o la limitazione delle conseguenze dello scostamento, il dispacciamento raffronta le capacità assegnate e le capacità utilizzate nei singoli punti di consegna e di riconsegna, per prevenire eventuali congestioni e per intervenire qualora queste si verificassero in conseguenza di uno o più scostamenti.

Ciascun utilizzatore è invece responsabile dei costi del bilanciamento operativo, per quanto consegue dal proprio disequilibrio o dal proprio scostamento. Le predisposizioni, gli accorgimenti e le determinazioni che attribuiscono ai singoli utilizzatori i costi del bilanciamento operativo formano il bilanciamento amministrativo, descritto al paragrafo 3.3.4.

Il capitolo descrive anche le modalità di comunicazione all'utilizzatore dell'entità stimata del suo disequilibrio o del suo scostamento, per permettergli la compensazione con la successiva prenotazione. A tal fine l'impresa esegue un bilancio provvisorio per i singoli utilizzatori, coordinandosi con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti.

3.3.4 Bilanciamento amministrativo

Il capitolo descrive le modalità di verifica del disequilibrio e dello scostamento per i singoli utilizzatori nei punti di consegna e di riconsegna, risultanti dal bilanciamento operativo. Il bilanciamento amministrativo si avvale, tipicamente, delle misure dei volumi di gas consegnati e riconsegnati, rapportati ai rispettivi poteri calorifici, e delle loro allocazioni.

La verifica del disequilibrio per ciascun utilizzatore viene eseguita considerando il volume di gas complessivamente consegnato dall'utilizzatore per l'iniezione e il volume di gas complessivamente riconsegnato all'utilizzatore in erogazione dallo stoccaggio, misurati alle condizioni standard e rapportati ai rispettivi poteri calorifici.

Il capitolo descrive inoltre le modalità per la contabilizzazione delle quantità consegnate e riconsegnate per conto degli utilizzatori nello scambio di gas tra l'impresa e le imprese di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti.

Il capitolo descrive anche le modalità di determinazione delle penalità a carico dell'utilizzatore, per:

- disequilibrio;
- scostamento, entro il limite della capacità conferita;
- scostamento, oltre il limite della capacità conferita.

In tale determinazione si dovrà contemperare l'esigenza di incentivare tutti gli operatori a un corretto bilanciamento, l'esigenza di far sostenere i costi diretti e indiretti del disequilibrio o dello scostamento agli utilizzatori che ne sono responsabili, e l'esigenza di promuovere la concorrenza attraverso la presenza di una pluralità di operatori.

A tal proposito si ricorda che la deliberazione n. 26/02 indica i corrispettivi provvisori per il disequilibrio in eccesso di gas e per lo scostamento in eccesso oltre il limite di capacità conferita, determinati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n.164/00.

Punto di discussione n. 16.

a) Quale regime ritenete opportuno per le penalità di scostamento e le penalità di disequilibrio?

b) Ritenete opportuno introdurre un elemento di penalità, oltre a quello del semplice rimborso del costo di scostamento, e del costo di disequilibrio?

c) Quale dovrebbe essere la consistenza della penalità di cui alla lettera b)? In particolare, per quanto riguarda il disequilibrio, ritenete opportuno prevedere una compensazione direttamente in gas naturale? Entro quali tempi? E , per quanto riguarda lo scostamento, ritenete opportuno prevedere un ammontare pari al corrispettivo già dovuto per il servizio di iniezione-erogazione?

d) Ritenete che si possano mantenere le disposizioni provvisorie previste dalla deliberazione n. 26/02? Quali, tra tali disposizioni ritenete che richiedano integrazioni e/o modifiche?

e) Ritenete opportuno mantenere la reciproca compensazione dei disequilibri o degli scostamenti di segno opposto dei singoli utilizzatori prevista dalla deliberazione 26/02? Se sì, secondo quali modalità?

Punto di discussione n. 17.

a) Chi ritenete essere il soggetto più adatto ad eseguire le attività di lettura, verifica e trasmissione delle misure?

b) Chi ritenete essere il soggetto più adatto ad eseguire il coordinamento delle attività di manutenzione, e il monitoraggio della validità e dell'affidabilità della misurazione?

3.3.5 Gestione delle consegne e delle riconsegne

Il capitolo riguarda la determinazione della quantità e della qualità del gas consegnato e riconsegnato, anche in relazione ai requisiti tecnici e chimico-fisici di consegna e riconsegna del gas. Si segnalano ad esempio l'intervallo ammesso per la pressione di consegna e riconsegna, l'eventuale vincolo di massima variazione della pressione nell'unità di tempo, l'intervallo ammesso per l'indice di Wobbe, o per la concentrazione di determinate sostanze (quali anidride carbonica, acido solfidrico, azoto, ossigeno, zolfo mercaptanico, zolfo totale), o per la temperatura di condensazione dell'acqua e degli idrocarburi superiori.

Il capitolo descrive le modalità di misurazione del gas, e di allocazione del gas misurato, qualora nel medesimo punto di consegna o riconsegna siano presenti più utenti del sistema (più utilizzatori del servizio di stoccaggio, ovvero più fornitori, o più clienti), le modalità di stima della quantità e della qualità del gas consegnato o riconsegnato, nonché delle sue caratteristiche tecniche qualora non sia possibile effettuarne la misurazione diretta.

Il capitolo descrive anche le modalità, le responsabilità e le competenze nel processo di verifica in contraddittorio del gas consegnato e riconsegnato.

Il capitolo descrive inoltre quali rapporti si stabiliscono al punto di consegna e di riconsegna allacciato alla rete nazionale di gasdotti, anche in merito al titolo di proprietà del gas, fra il fornitore del gas (ad esempio importatore, produttore, cliente grossista), l'utilizzatore e l'impresa.

Il capitolo descrive i rapporti tra l'impresa e il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti in merito alla qualità e intercambiabilità del gas, nonché all'obbligo di gestione coordinata e integrata del complesso delle capacità di stoccaggio di *working gas* di cui dispone l'impresa. Vengono indicati compiti e responsabilità dell'impresa e del dispacciamento della rete nazionale di gasdotti nell'immissione di gas da tale rete verso i singoli stoccaggi e nell'erogazione dai singoli stoccaggi verso tale rete.

L'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n.164/00 specifica che il Ministero emanerà con apposito decreto "le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di Gnl, per la connessione al sistema del gas, nonché le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea."

3.3.6 Responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio

Il capitolo descrive le responsabilità attinenti all'utilizzo del servizio; l'impresa deve fornire un'indicazione chiara e completa delle ragioni su cui si fondano, delle penalità (pecuniarie e non) per gli inadempimenti, della destinazione dei ricavi delle sanzioni pecuniarie, e della responsabilità che l'impresa stessa ha di controllare tali adempimenti (in merito, per esempio, allo scostamento fra capacità assegnata e capacità effettivamente utilizzata nei punti di consegna e riconsegna, o al disequilibrio fra volumi consegnati e volumi riconsegnati, misurati alle condizioni standard e rapportati ai rispettivi poteri calorifici, o all'utilizzo di capacità di stoccaggio in quantità superiore a quella conferita).

3.4 Qualità del servizio

La sezione riguarda gli standard di qualità del servizio, i consumi tecnici e il gas non contabilizzato.

3.4.1 Standard di qualità del servizio e del gas

Il capitolo descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio, nonché gli standard di qualità del gas iniettato ed erogato. Le indicazioni del capitolo recepiscono i provvedimenti in materia del Ministero e dell'Autorità. Gli standard di qualità commerciale sono esprimibili da indicatori quali, ad esempio, il tempo massimo di predisposizione del preventivo per servizi speciali, il tempo di risposta a richieste di

verifica di fatturazione, il tempo di risposta motivata a reclami scritti o a richieste di informazioni scritte.

Gli standard di qualità tecnica del servizio riguardano i requisiti di sicurezza, affidabilità e continuità del servizio, e si conformano alle norme tecniche emanate dal Ministero, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n.164/00.

3.4.2 Gas non contabilizzato e consumi tecnici

Il capitolo indica i livelli ammissibili per i consumi tecnici (ad esempio, di compressione o di trattamento), per le perdite di gas dai siti di stoccaggio e per le discrepanze fra la misura del gas consegnato e la misura del gas riconsegnato.

3.5 Programmazione

La sezione riguarda la previsione della domanda, la pianificazione dei potenziamenti, la programmazione e la gestione delle manutenzioni.

3.5.1 Previsione della domanda

Il capitolo riguarda sia la previsione nel lungo termine, per la pianificazione del sistema di stoccaggi, sia la previsione nel breve termine, per il bilanciamento del sistema di stoccaggi e la garanzia della continuità della fornitura.

In merito alla pianificazione del sistema di stoccaggi, esso indica la metodologia di valutazione del fabbisogno di stoccaggio a breve e a lungo termine, che l'impresa predispone sulla base dei dati che gli utilizzatori comunicano e in relazione ai margini di sicurezza adottati, nonché al proprio fabbisogno per la garanzia della fornitura di ultima istanza. Viene considerato anche l'aspetto della riservatezza dei dati commerciali che in tal modo giungono a conoscenza dell'impresa.

In merito al bilanciamento, esso indica la metodologia con la quale l'impresa determina il fabbisogno corrente di stoccaggio, anche per la valutazione del margine di sicurezza, e indica gli adempimenti cui gli utilizzatori sono chiamati a tale riguardo.

3.5.2 Pianificazione dei potenziamenti

Il capitolo descrive le modalità della predisposizione del piano di esercizio e di potenziamento con l'indicazione delle caratteristiche e delle prestazioni previste per le nuove infrastrutture. Il piano deve tenere conto, ai sensi del decreto legislativo n.164/00, anche dei potenziamenti richiesti dai clienti che si impegnano a sostenerne il costo, qualora abbiano ricevuto un rifiuto all'accesso per mancanza di capacità o connessione. Il piano deve corrispondere ai programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio approvati dal Ministero.

L'orizzonte temporale del piano è quello del breve periodo (un anno) e del medio periodo (cinque anni, dieci anni).

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, le altre imprese di stoccaggio e le imprese di trasporto.

3.5.3 Programmazione e gestione delle manutenzioni

Il capitolo descrive le modalità con le quali l'impresa programma e comunica gli interventi di manutenzione sul sistema di stoccaggi, indicando le limitazioni che ne possono derivare in merito alla consegna o alla riconsegna del gas.

Il capitolo descrive gli accorgimenti adottati in merito al coordinamento con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, le altre imprese di stoccaggio e le imprese di trasporto.

3.6 Amministrazione

La sezione riguarda le responsabilità di depositario fiscale e doganale, le modalità di fatturazione e pagamento, la risoluzione delle controversie ed eventuali altri contenuti del codice .

3.6.1 Normativa fiscale e doganale

Il capitolo richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che l'impresa di stoccaggio e gli utilizzatori assumono in qualità di depositari fiscali e doganali nel servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e nei casi di intervento dell'impresa per correggere il disequilibrio dell'utilizzatore.

3.6.2 Fatturazione e pagamento

Il capitolo descrive le modalità di fatturazione, le modalità e la scadenza dei pagamenti, le penalità per ritardato o mancato pagamento e le procedure per il conguaglio nel caso si verificano errori di misura.

Si ricorda che i documenti di fatturazione devono essere realizzati secondo criteri di trasparenza analoghi a quelli indicati dalla delibera dell'Autorità 14 aprile 1999, n.42 in tema di fatturazione dei consumi di gas distribuito a mezzo rete urbana.

3.6.3 Risoluzione delle controversie e altri contenuti

Il capitolo descrive la procedura per la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra l'impresa e gli utilizzatori in merito all'applicazione e all'interpretazione del codice e delle clausole contrattuali.

Si ricorda in proposito che il decreto legislativo n. 164/00 contiene disposizioni che investono l'Autorità della funzione di risolvere le *controversie* relative all'accesso al sistema del gas naturale.

Si potrebbe prevedere una lettura di tali disposizioni nel senso di una immediata attivazione, senza intermediazioni eteronome, della funzione arbitrale per le controversie. Ciò consentirebbe l'inserimento di una clausola compromissoria comportante il deferimento all'Autorità.

Si propone che la procedura preveda una prima fase di conciliazione tra le parti e una seconda fase in cui le parti possono richiedere all'Autorità l'esercizio dell'arbitrato. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge n.481/95 le modalità di risoluzione delle controversie saranno oggetto di specifici provvedimenti dell'Autorità.

Il capitolo riguarda anche altri argomenti di natura amministrativa che non trovano specifica collocazione negli altri capitoli, tra cui le situazioni di forza maggiore (derivante ad esempio da fenomeni naturali, o da mancato ottenimento di permessi e concessioni), le garanzie finanziarie, la sospensione e la rescissione dei contratti (ad esempio per grave inadempienza in materia di bilanciamento, omissione del pagamento di fatture, insussistenza di garanzie finanziarie, perdita dei requisiti di idoneità).

3.7 Emergenze

La sezione riguarda le procedure per la gestione delle emergenze di servizio e le modalità per il passaggio dal regime di normale esercizio al regime di emergenza.

3.7.1 Gestione delle emergenze di servizio

Il capitolo descrive le procedure di riconoscimento dell'insorgere di un'emergenza di servizio, le procedure di intervento, di registrazione degli eventi, e di ripristino del normale regime di servizio. Vi sono anche specificati gli obblighi dell'utilizzatore e del cliente, in relazione alle esigenze eventuali di interruzione del servizio di stoccaggio e del suo successivo ripristino.

Il capitolo definisce anche le modalità di coordinamento con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, in ausilio al bilanciamento della rete.

3.7.2 Condizioni e modalità di passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale e viceversa

Il capitolo descrive le modalità per il passaggio dal regime normale al regime di emergenza generale e dal regime di emergenza generale al regime normale, tanto nelle azioni quanto nelle comunicazioni, da parte dell'impresa, dell'utilizzatore e del suo cliente.

L'impresa tiene conto delle disposizioni del Ministero per le situazioni di emergenza riportate nel decreto ministeriale 26 settembre 2001 ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n.164/00.

3.8 Procedura di aggiornamento del codice

Il capitolo descrive le procedure di aggiornamento del codice, stabilendo l'impegno, per i soggetti che sottoscrivono il codice, ad accettare gli aggiornamenti che verranno realizzati nel rispetto di tali procedure. In particolare esse assicurano il rispetto dei seguenti criteri:

- opportunità per tutti i soggetti interessati di pronunciarsi in merito;
- documentazione delle proposte e delle decisioni;
- rispetto dei criteri e degli obiettivi del codice;
- approvazione degli aggiornamenti da parte dell'Autorità.

L'impresa tiene traccia di tutte le modifiche intercorse dall'approvazione del codice e le indica in un'apposita sezione del codice archiviato, anche in relazione all'obbligo descritto nel paragrafo 5.2.2.

Punto di discussione n. 18.

- a) *Quali scadenze temporali ritenete opportuno stabilire, per le singole fasi del processo di aggiornamento?*
- b) *Ritenete praticabile un processo di aggiornamento con comunicazioni scritte, o ritenete necessario anche lo strumento dell'audizione?*
- c) *Ritenete sufficiente una bacheca elettronica nel sito Web dell'impresa, o anche dell'Autorità, per l'assolvimento degli adempimenti informativi?*

4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00, le imprese adottano il proprio codice di stoccaggio, che è trasmesso all'Autorità che ne verifica la conformità ai suddetti criteri.

Nel redigere il codice, le imprese terranno conto delle disposizioni in materia tariffaria contenute nella deliberazione n. 26/02.

Dopo l'adozione dei codici e la loro approvazione, è opportuno prevedere un periodo di avviamento nel corso del quale avvenga l'adeguamento degli strumenti, delle procedure operative e dei sistemi.

L'introduzione del nuovo regime costituisce un punto di discontinuità con il passato e in tale ottica pare opportuno ridurre il più possibile il "trauma di transizione" iniziale, data la molteplicità degli utilizzatori degli stoccaggi e dei processi giornalieri e non, e favorire la liberalizzazione di un mercato che presenta asimmetrie a favore di pochi soggetti, adottando transitoriamente una *best practice* basata su una semplificazione delle regole del gioco.

Si propone un periodo di avviamento di durata compresa fra i due anni e la durata del primo periodo di regolazione, con verifiche semestrali finalizzate alla graduale applicazione delle modalità e delle regole previste a regime, in coordinamento con l'avviamento dell'applicazione dei codici di rete del trasporto e della distribuzione, e dei

codici di Gnl. Ad esempio, può essere contemplata un'applicazione meno stringente, per l'utilizzatore, in merito agli aspetti seguenti:

- sistemi informativi, di cui al paragrafo 3.1.5 (requisiti meno stringenti per i sistemi di comunicazione con l'impresa);
- bilanciamento amministrativo, di cui al paragrafo 3.3.4 (ad esempio valutazione su scala mensile dei disequilibri e degli scostamenti, compensazione fra gli utilizzatori, alleggerimento delle penalità di disequilibrio e di scostamento).

Nel primo periodo di regolazione si può considerare che l'offerta e l'utilizzo del servizio di stoccaggio facciano comunque riferimento alla totalità degli stoccaggi dell'impresa, formanti un unico nodo, secondo il primo modello generale del servizio, di cui al paragrafo 3.1.3.

Il periodo di avviamento, con la semplificazione delle regole e delle modalità sopra considerate, potrà meglio consentire il raggiungimento della piena conformità del codice di rete ai criteri fissati dall'Autorità, non potendosi escludere che per talune parti il codice adottato dall'impresa non si presenti subito conforme, ma richieda la sua modifica o integrazione, anche con opportuni provvedimenti dell'Autorità, eventualmente inquadrabili nel processo di aggiornamento di cui al paragrafo 3.8. del presente documento.

Punto di discussione n. 19.

- a) *Ritenete congrua la durata biennale del periodo di avviamento?*
- b) *Ritenete opportuna la verifica semestrale, ai fini dell'applicazione graduale delle modalità previste a regime?*
- c) *Quali aspetti ritenete più opportuno considerare in tale periodo?*

5 INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO L'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo n.164/00 stabilisce che l'Autorità fissa gli obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di stoccaggio. Tali obblighi integrano quelli stabiliti esplicitamente dal decreto legislativo n.164/00 e dai relativi provvedimenti di attuazione, nonché quelli stabiliti nei singoli decreti di concessione di stoccaggio. Essi sono distinti in obblighi di tipo informativo e obblighi di tipo operativo. Qui di seguito se ne presenta l'elenco.

- **Obblighi informativi:**
 - informativa per il regolatore
 - accessibilità ad impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità
 - piani di esercizio e di potenziamento
 - registro dei punti di consegna e riconsegna
- **Obblighi operativi:**
 - garanzia di riempimento degli stoccaggi

- piano di emergenza
- coordinamento operativo

Punto di discussione n. 20.

- a) *Ritenete che gli obblighi indicati siano pertinenti?*
- b) *Ritenete che debbano esserne contemplati anche altri?*

5.1 Obblighi informativi

Gli obblighi di tipo informativo sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.1.

5.1.1 Informativa per il regolatore

L'impresa provvede inoltre alla raccolta sistematica dei dati e delle informazioni riguardanti le consegne, le riconsegne, gli scambi, le previsioni del fabbisogno futuro di stoccaggio, le caratteristiche di iniezione e di erogazione, anche nel loro profilo temporale, per i singoli stoccaggi, nonché i criteri, i vincoli, le regole e le modalità della gestione coordinata e integrata di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n.164/00, per utilizzarle nel processo di pianificazione e per comunicarle all'Autorità.

L'impresa predispone rendiconti per l'attività di vigilanza dell'Autorità in merito al rispetto della parità di condizioni all'accesso al sistema e all'applicazione del codice, con particolare riferimento ai dati, alle informazioni e ai documenti relativi alle diverse fasi dell'accesso al servizio di stoccaggio, indicate nel paragrafo 3.2, e del suo utilizzo, come indicato nel paragrafo 3.3.

In particolare dovranno essere rese disponibili le informazioni relative alle modalità di allocazione nei punti di consegna e riconsegna, tra i diversi utilizzatori del servizio.

Inoltre l'impresa predispone i dati, le informazioni e i documenti da fornire all'Autorità per l'esame dei casi di rifiuto di accesso agli stoccaggi e per l'attività di risoluzione delle controversie, anche transfrontaliere in materia di accesso al sistema del gas naturale.

Punto di discussione n. 21.

- a) *Ritenete opportuno rendere pubbliche alcune tra le informazioni sopra indicate? Se sì, quali e per quali motivazioni?*
- b) *Con quali strumenti?*

5.1.2 Accessibilità ad impianti e sedi per le ispezioni dell'Autorità

L'impresa consente all'Autorità l'accesso per l'ispezione ai propri impianti e sedi, e l'acquisizione della documentazione e delle notizie utili in relazione alla sua attività di vigilanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n.481/95.

5.1.3 Piani di esercizio e di potenziamento

L'impresa predispone e rende pubblici con cadenza annuale piani di esercizio e di potenziamento.

I piani di esercizio sono annuali e biennali. Essi fanno particolare riferimento alla garanzia della sicurezza della fornitura, in condizioni normali e in condizioni speciali per andamento climatico e disponibilità di infrastrutture di trasporto e di gas, in coordinamento con il piano predisposto per la rete nazionale di gasdotti. Tali piani comprendono i programmi di iniezione, con le relative flessibilità, previsti in via transitoria dall'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 9 maggio 2001. I piani di esercizio sono sottoposti al Ministero e all'Autorità, secondo le rispettive competenze.

I piani di potenziamento indicano, con riferimento a diversi orizzonti temporali quali il quinquennio e il decennio, i potenziamenti programmati nonché le caratteristiche e delle prestazioni delle infrastrutture previste unitamente alla metodologia utilizzata per la loro determinazione.

5.1.4 Registro dei punti di consegna e riconsegna

L'impresa predispone il registro dei punti di consegna e di riconsegna in modo tale che sia agevole la rintracciabilità degli utilizzatori oltre che l'accesso ai dati di consegna e di riconsegna e dei misuratori, da parte dell'Autorità e da parte degli altri soggetti che vi abbiano titolo.

Il registro è finalizzato anche all'ordinato svolgimento delle procedure di allocazione del gas consegnato e riconsegnato, fra i diversi soggetti presenti nel medesimo punto di consegna e di riconsegna.

5.2 Obblighi operativi

Gli obblighi di tipo operativo sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi specifici e degli obiettivi generali indicati nel capitolo 2.

5.2.1 Garanzia di riempimento degli stoccaggi

L'impresa garantisce il riempimento degli stoccaggi in misura da soddisfare la garanzia dell'ottimizzazione e della sicurezza, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, sostituendosi all'utilizzatore qualora questi, per qualunque motivo, non consegna per l'iniezione nel tempo stabilito i volumi contrattualmente stabiliti, con riferimento ai programmi di iniezione di cui al paragrafo 5.1.3.

5.2.2 Piano di emergenza

L'impresa predispone un piano di gestione dell'emergenza, in relazione all'esposizione e alla vulnerabilità del sistema nazionale del gas alle diverse evenienze avverse.

Nel piano sono definiti ad esempio i compiti e le responsabilità della struttura di emergenza, le procedure di riconoscimento e di comunicazione dell'emergenza, le procedure di intervento, l'organizzazione della registrazione dei dati e l'archiviazione della documentazione relativa all'emergenza, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 26 settembre 2001 e di quanto stabilito dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio, istituito dal medesimo decreto.

Nel capitolo sono anche definite le modalità di coordinamento con il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti in ausilio al bilanciamento della rete.

Il piano è aggiornato e verificato con cadenza annuale dall'impresa e comunicato all'Autorità.

5.2.3 Coordinamento operativo

L'impresa cura la compatibilità e il coordinamento tra il proprio codice e i codici predisposti dalle altre imprese di stoccaggio, e dall'impresa maggiore per la rete nazionale di gasdotti, e si dota di un regolamento di esercizio.

Le funzioni che richiedono tale coordinamento sono molteplici e tra di esse si citano:

- la programmazione della movimentazione del gas nei singoli stoccaggi;
- il bilanciamento del sistema di stoccaggi e della rete nazionale di gasdotti;
- la modulazione ai clienti non idonei ai sensi dell'articolo 18 comma 1, del decreto legislativo n.164/00, per la rete nazionale di gasdotti;
- l'utilizzo degli stoccaggi strategici ai sensi dell'articolo 8 comma 6, del decreto legislativo n.164/00;
- la programmazione dei profili di iniezione degli stoccaggi in fase di ricostituzione.

A questo riguardo, si propone che:

- a) l'impresa contempli nei contratti con gli utilizzatori un'apposita delega di questi ultimi, a favore dell'impresa di trasporto che li serve, esercitabile attraverso il dispacciamento della rete nazionale di gasdotti (assicurato dall'impresa maggiore);
- b) l'impresa e l'impresa maggiore, quest'ultima responsabile del dispacciamento della rete nazionale di gasdotti, stipolino un contratto finalizzato al bilanciamento della rete nazionale di gasdotti; i costi di tale stoccaggio vengono ripartiti fra gli utilizzatori responsabili del disequilibrio della rete nazionale di gasdotti e, in grado minore, fra tutti gli altri utilizzatori.

Il regolamento di esercizio indica nel dettaglio le modalità e le procedure di decisione e di attuazione operativa del dispacciamento e dell'esercizio del sistema di stoccaggi, nelle diverse evenienze.

Punto di discussione n. 22. Siete d'accordo con quanto proposto al riguardo del coordinamento operativo?

ALLEGATO A - LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO NELLE ESPERIENZE DI ALTRI PAESI

Oggi, in Europa, la situazione in materia di condizioni di accesso al servizio di stoccaggio varia da paese a paese. Ciò dipende dalle diverse scelte compiute per il regime di accesso, negoziato o regolato, e dalla diversità della struttura del settore del gas. Si ritiene utile descrivere di seguito, oltre all'assetto che riflette una regolazione regolata, che caratterizza il Regno Unito e che è adottato come riferimento nel presente lavoro, anche gli assetti presenti in Germania e Francia (caratterizzati da una impostazione di tipo negoziato) dai quali si sono attinte indicazioni per l'adeguamento del paradigma britannico alla situazione italiana.

Regno Unito

Come è stato anticipato nei capitoli precedenti, la recente evoluzione dello stoccaggio nel settore del gas naturale del Regno Unito costituisce un esempio interessante anche per l'Italia, pur con le profonde differenze strutturali che distinguono le due situazioni.

Il Regno Unito dispone di uno stoccaggio nel giacimento esaurito *off-shore* di Rough (circa 2,8 miliardi di Smc di spazio per riserva attiva, disponibilità di iniezione di circa 13 milioni di Smc/g e disponibilità di erogazione di circa 40 milioni di Smc/g, a stoccaggio pieno), e di uno stoccaggio in cavità saline a Hornsea (circa 300 milioni di Smc di spazio per riserva attiva, disponibilità di iniezione di circa 1,5 milioni di Smc/g e disponibilità di erogazione di circa 18 milioni di Smc/g). Recentemente nel settore hanno fatto ingresso nuovi operatori con stoccaggi in cavità saline (inizialmente a Hatfield Moor, e poi a Aldbrough, Humbly Grove e Warmington). Esistono inoltre alcuni stoccaggi di Gnl (Avonmouth, Dyvenor Arms, Glenmavis, Isle of Grain, Partington), usati per la modulazione locale dei prelievi in aree periferiche (con una capacità totale di circa 100 milioni di Smc).

Dal marzo del 1996, con l'introduzione del *Network Code* (Ai sensi del *Gas Act 1995*), anche l'attività di stoccaggio è stata sottoposta ad accesso regolato, come le attività di trasporto e di distribuzione, con tariffa stabilita secondo il metodo del *price cap*. L'attività è esercitata da un unico soggetto, British Gas (di seguito: BG) plc, in regime di separazione amministrativa e contabile: la *business unit* BG Storage per lo stoccaggio, la *business unit* BG Transco per il trasporto e distribuzione, entrambe disciplinate dalla *PGT Licence*.

Nell'aprile 1998, il regolatore Ofgas nell'ambito di un'istruttoria ha rilevato un abuso di posizione dominante da parte di BG Storage tale da costituire ostacolo alla formazione di un mercato concorrenziale. E' stato quindi introdotto un nuovo ordinamento, nel quale la capacità di stoccaggio viene conferita a mezzo di asta competitiva per i due maggiori stoccaggi (Rough e Hornsea). La capacità di stoccaggio è offerta in "pacchetti" (*bundles*) costituiti da spazio di stoccaggio, disponibilità di erogazione e disponibilità di iniezione, in proporzioni già determinate. La prima asta si è tenuta nel marzo 1999, la seconda nel marzo 2000.

L'istruttoria aperta nel giugno 1999 da Ofgem sul regime di accesso agli stoccaggi di Gnl, ha determinato l'organizzazione di un'asta anche per l'offerta di questo servizio, nel maggio 2000. In quell'occasione si è registrato un aumento della richiesta rispetto agli anni precedenti, nei quali il conferimento avveniva secondo una tariffa fissa. L'analisi di queste prime esperienze ha portato all'individuazione dei *reserve prices*: prezzi minimi d'asta).

Dal marzo 1999 l'attività di stoccaggio non è più soggetta a licenza, in quanto Ofgas ha riconosciuto una situazione di incipiente concorrenza nel segmento dei servizi di modulazione. A garanzia della continuità di questo processo, BG plc ha sottoscritto speciali impegni (*Undertakings*) per il quinquennio 1999-2004. Il provvedimento amministrativo (*statutory instrument*) del 10 agosto 2000, di recepimento della direttiva 98/30/CE, ha confermato per l'attività di stoccaggio l'esenzione dalle disposizioni di accesso regolato del Gas Act 1995.

Ancora nel 1999, BG plc si è riorganizzata in due società distinte, BG Transco plc e BG Energy Holdings plc, quest'ultima comprendente la *business unit* BG Storage che nel dicembre 1999 ha assunto gli *Undertakings* sopra citati. Nell'ottobre 2000 è stato scorporato e quotato separatamente in borsa il Lattice Group che comprende BG Transco, la quale comprende a sua volta la *business unit* Transco LNG Storage (TLNGS).

L'offerta di servizi di stoccaggio si è evoluta anche fino a contemplare uno "stoccaggio virtuale" costituito da un portafoglio di contratti fisici e finanziari, per durate comprese fra 4 e 14 anni. Tali contratti sono assimilabili ai contratti "cartacei" nel mercato dei *futures* (per questi contratti è comunque prevista una disponibilità fisica, seppure in proporzione ridotta, per l'eventualità in cui la controparte richieda la consegna del gas alla scadenza del contratto).

Anche l'invaso di rete verrà offerto separatamente come stoccaggio di brevissimo periodo: Transco stima di poter gestire in questo modo circa 35 milioni di Smc di gas.

Germania

Negli ultimi dieci anni, l'entità degli stoccaggi in Germania ha raggiunto livelli fra i più alti in Europa. Il *working gas* supera attualmente i 18 Gmc e si prevede un incremento di oltre il 26%.

Le variazioni stagionali del consumo di gas sono la principale ragione dello sviluppo del sistema di stoccaggio tedesco. I settori domestico e commerciale incidono infatti per circa il 45% sulla domanda di gas nazionale.

In Germania la struttura societaria del settore, con la presenza di numerose imprese "regionali" un tempo protette da accordi di demarcazione territoriale, ha portato alla formazione di reti di scala regionale che si collegano con i grandi gasdotti di importazione, organizzati principalmente in due grandi reti "sovraregionali", facenti capo alle società Ruhrgas e a Wingas. Le reti regionali sono generalmente segmentate in ragione della diversa qualità del gas che vi è distribuito. Le reti di distribuzione per definizione non superano i confini municipali e sono alimentate dalle reti regionali. E' in corso una profonda trasformazione del settore che si interseca a quella del settore

elettrico, con fusioni e riorganizzazioni su grande scala: ne sono un esempio la fusione fra Rwe e Vew e quella fra Veba e Viag (con la formazione di E.On).

Attualmente si contano 11 imprese di produzione, 19 imprese *merchant* integrate (delle quali 8 sono importatrici) e oltre 700 imprese di distribuzione.

Il servizio di stoccaggio è concepito per lo più come complemento del servizio di trasporto. In Germania sono attivi 39 impianti di stoccaggio, in gran parte cavità saline e giacimenti in esaurimento, in minor misura acquiferi. Esistono oltre 10 imprese dotate di stoccaggi sotterranei. Nel recepire la direttiva 98/30/CE, benché in misura incompleta, la Germania ha optato per il regime di accesso negoziato alle reti di trasporto e allo stoccaggio. In Germania non esiste un regolatore indipendente di settore. Il Bundeskartellamt è l'autorità competente per risolvere le controversie in materia di accesso alla rete, mentre il Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie svolge funzioni di coordinamento e di supervisione.

Le condizioni di accesso sono quelle del *Verbändevereinbarung zum Netzzugang bei Erdgas*, l'accordo stipulato il 4 luglio 2000 fra le associazioni industriali interessate (Bundesverband der Deutschen Industrie - BDI, Berlino; Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft - VIK, Essen; Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft - BGW, Bonn; Verband kommunaler Unternehmen - VKU, Köln), su invito del governo (di seguito: accordo *VV-gas*). Il 15 marzo 2001 è stato concordato fra le medesime associazioni un primo supplemento (*Nachtrag*), nel quale si contemplano anche le condizioni generali per il servizio di stoccaggio, distinto dal servizio di trasporto. Tale servizio distinto è offerto inizialmente da cinque imprese sovraregionali: BEB, Ruhrgas, Thyssengas, VNG e WinGas. Il servizio offerto riguarda la capacità non impegnata per la funzione mineraria, o per l'uso proprio dell'impresa, o per la fornitura di servizi già contrattati con terzi. L'offerta può riguardare un aggregato indistinto di stoccaggi o singoli stoccaggi fisici e si articola nei seguenti elementi: impegno di portata di iniezione, uso della compressione per iniezione, impegno di spazio in stoccaggio, impegno di portata di erogazione, impegno di portata di trasporto da e verso lo stoccaggio.

Ai sensi del sopra citato supplemento all'accordo *VV-gas*, sono rese pubbliche le seguenti informazioni sugli stoccaggi per i quali è previsto l'accesso di terzi: generalità del sito di stoccaggio (nome, operatore, tipologia dello stoccaggio), spazio totale disponibile, massima riserva attiva e disponibilità di erogazione.

Esempi di offerta di servizi di stoccaggio sono quello della BEB, della Wingas e Ruhrgas. L'offerta riguarda i singoli stoccaggi e si articola in "pacchetti" formati da spazio in stoccaggio, disponibilità di erogazione e disponibilità di iniezione, in proporzioni stabilite, in base anche al tipo di stoccaggio considerato. In alcuni casi si contempla una soglia minima di servizio, in termini di disponibilità di erogazione e di iniezione: per esempio, nello stoccaggio maggiore della BEB (Dötlingen), la soglia minima di erogazione è fissata in 80.000 Smc/h. La durata tipica del contratto di stoccaggio è di un anno, ma sono ammesse durate inferiori o superiori, da negoziare caso per caso. Sono specificati i requisiti di qualità del gas per l'iniezione in stoccaggio, fra i quali il contenuto massimo di anidride carbonica e l'intervallo ammesso per l'indice di Wobbe. Altri requisiti riguardano il contenuto di ossigeno, di anidride solforosa, di zolfi totali, di mercurio, di acqua e di odorizzante. Naturalmente, la

disponibilità di erogazione o di iniezione, varia secondo il grado di riempimento degli stoccaggi, in dipendenza della quantità di gas presente in stoccaggio.

Ruhrgas, non essendo vincolata dalla separazione societaria, offre ancora un servizio di stoccaggio integrato con il servizio di trasporto. In questo sistema, infatti, è possibile richiedere, per qualunque punto sulla rete che i servizi di consegna e riconsegna siano differiti nel tempo, non indicando siti di stoccaggio nella richiesta.

Francia

Il sistema di stoccaggio francese è notevolmente sviluppato. I quattordici stoccaggi attivi gestiti per la maggior parte dalla società Gaz de France, hanno in totale una riserva attiva (*working gas*) di circa 9 miliardi di Smc, un quarto del consumo nazionale di gas.

Lo stoccaggio è destinato a modulare le variazioni della domanda stagionale e giornaliera e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. In Francia il sistema del gas naturale dipende quasi interamente dalle importazioni, il 50% delle quali è di provenienza extra europea.

Subordinatamente agli usi sopra descritti e previo consenso del governo (la Francia non ha ancora recepito la direttiva europea 98/30/CE), parte della riserva attiva viene messa per brevi periodi a disposizione di società estere (Distrigaz, Ruhrgas, GVM e Gaznat).

Lo stoccaggio è effettuato prevalentemente in acquiferi e secondariamente in cavità saline. Sono in corso prove per adibire a stoccaggio un giacimento in via di esaurimento.

Condizione di accesso al servizio di stoccaggio di Gaz de France è la sottoscrizione di un contratto di trasporto (*Contrat d'Acheminement*). Gli utilizzatori possono depositare parte del gas in un "punto di modulazione" (*Point de Modulation*), per prelevarlo successivamente. I punti di modulazione, cinque in tutto, sono distribuiti sulla rete principale di trasporto, in corrispondenza dei siti di stoccaggio, o di loro aggregazioni territoriali.

La durata del contratto di modulazione (*Contrat de Modulation*) è di un anno, con possibilità di rinnovo. Devono essere indicati lo spazio di stoccaggio (*Capacité de Modulation*), le disponibilità giornaliere di iniezione e di erogazione (*Capacité journalière de Dépôt et de Retrait*) e il punto (o i punti) di modulazione.